

DCL.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 17 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	31393
Disegni di legge:	
(Deferimento a Commissione)	31393
(Presentazione)	31408
Proposte di legge:	
(Annunzio)	31394
(Deferimento a Commissione)	31393
Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione):	
BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (75);	
MARANGONE ed altri: Statuto speciale ppr la regione Friuli-Venezia Giulia (83);	
SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1353);	
BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1361)	31395
PRESIDENTE	31395, 31403, 31417
MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	31395
	31402, 31404, 31407, 31408
	31411, 31417, 31420
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	31395, 31402, 31404
	31407, 31409, 31410, 31415, 31420
NICOSIA	31396, 31402, 31404
	31412, 31416, 31417
BOZZI	31400
DEGLI OCCHI	31401
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . .	31401
	31403, 31404, 31406, 31410
	31414, 31417, 31419, 31421
LUZZATTO	31403
VIDALI	31404, 31407
GEFTER WONDRIK	31405, 31412, 31417
MARZOTTO	31406, 31409, 31414, 31418

PAG.

ARMANI	31409
SERVELLO	31409
ROBERTI	31412
SPONZIELLO	31418, 31420

Per la morte della signora Clary Targetti:

PRESIDENTE	31395
----------------------	-------

Interrogazioni e interpellanze (Annunzio).

31423

Votazione segreta del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma (3881)	31421
---	-------

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di venerdì 13 luglio 1962.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Casati, Jervolino Maria, Martina e Sinesio.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla IV Commissione (Giustizia):

REALE GIUSEPPE e CERRETI ALFONSO:
« Estensione delle disposizioni contenute nella

legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale dello Stato di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 » (3897) (*Con parere della I e della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3957);

« Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3958) (*Con parere della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

BADINI CONFALONIERI: « Riliquidazione della pensione al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 » (*Urgenza*) (3631) (*Con parere della V Commissione*);

ORLANDI: « Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 » (*Urgenza*) (3644) (*Con parere della V Commissione*);

FUSARO e BALDELLI: « Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza » (*Urgenza*) (3655) (*Con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

COLASANTO ed altri: « Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dei benefici delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37 » (3898) (*Con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PEDINI ed altri: « Istituzione di una scuola nazionale di amministrazione » (3827) (*Con parere della V e della VIII Commissione*);

COLASANTO: « Disposizioni concernenti la carriera direttiva amministrativa dei ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (3911) (*Con parere della V e della XIV Commissione*);

alla II Commissione (Interni):

VEDOVATO: « Divieto ai periodici di usare titoli e testate che possano, anche implicitamente, farli considerare portavoce ufficiale degli organi dello Stato » (3946) (*Con parere della I e della IV Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del secondo accordo internazionale sullo stagno adottato a Londra il 1° settembre 1960 » (*Approvato dal Senato*) (3944) (*Con parere della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

TANTALO: « Modifica alla legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della guardia di finanza » (3634) (*Con parere della V Commissione*);

VEDOVATO: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi » (3949) (*Con parere della V e della VIII Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

PITZALIS: « Proroga dei limiti di età per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario ai perseguitati politici e razziali » (3954);

alla X Commissione (Trasporti):

BALDELLI e CASTELLUCCI: « Norme integrative alla legge 8 ottobre 1957, n. 970, concernente la sistemazione del personale dipendente dall'Ente autotrasporto merci e dalla Gestione raggruppamento autocarri, distaccato presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3947) (*Con parere della I e della V Commissione*);

alla XIV Commissione (Igiene e sanità):

SINESIO ed altri: « Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) » (*Urgenza*) (3748) (*Con parere della V Commissione*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

ROSSI PAOLO E ORLANDI: « Nuove disposizioni relative alla sistemazione dei corsi di studio delle accademie di belle arti » (3981).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Per la morte della signora Clary Targetti.

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo).* Onorevoli colleghi, il nostro vicepresidente Targetti ha subito un gravissimo lutto con la scomparsa della moglie, che gli è stata compagna fedele, devota ed affettuosa. La signora Targetti fu donna di altissime qualità morali ed intellettuali; e voi sapete quanto l'onorevole Targetti fosse legato alla consorte, come ne dividesse i sentimenti e come, soprattutto, costituissero i coniugi Targetti un esempio di alta dignità morale e di grande solidarietà familiare.

In questo momento di gravissimo lutto non solo per il vicepresidente, autorevolissimo membro e collega di Presidenza, quanto per l'amico nostro Targetti, uno dei più anziani ed autorevoli parlamentari, uomo di elevate qualità morali e di alta coscienza civica e politica, penso di interpretare i sentimenti unanimi di questa Assemblea rinnovandogli le attestazioni di solidarietà, di dolore e di cordoglio che gli ho già manifestato in privato.

Ieri sera, visitando in questo palazzo la salma della signora Targetti, ho sentito di rendere omaggio ad una degnissima signora.

Vada all'onorevole Targetti l'espressione nostra di dolore, soprattutto l'assicurazione che con la nostra amicizia, con la nostra solidarietà e con la nostra simpatia, cercheremo di riempire — in piccola parte, ahimè — quel grande vuoto che gli ha lasciato la scomparsa della degnissima sposa. *(Segni di generale consentimento).*

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 luglio è stato accantonato, su richiesta del ministro del tesoro, l'intero titolo IV, comprensivo degli articoli da 47 a 58.

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Anche a nome dei ministri del tesoro e delle finanze, mi auguro che oggi sia possibile raggiungere un accordo sui problemi posti dagli articoli 47 e seguenti, riguardanti la finanza della regione Friuli-Venezia Giulia. Vorrei ricordare agli onorevoli deputati che il Governo, mentre ha espresso riserve sull'articolo 48, si è dichiarato contrario all'articolo 49 per non lasciare nell'incertezza i rapporti tra la finanza regionale e il tesoro dello Stato.

Il Governo — ripeto — si augura che sia possibile oggi raggiungere un accordo il quale consenta alla regione di trovare nella finanza ordinaria i mezzi necessari per soddisfare le ordinarie esigenze e di far sì che con l'articolo 50 si possa provvedere a scopi determinati i quali, non rientrando nelle funzioni normali, richiedono un intervento dello Stato con legge speciale.

Di conseguenza l'opinione di massima del Governo è la seguente: sopprimere l'articolo 49, porre con l'articolo 48 la regione nelle condizioni di far fronte ai suoi bisogni ordinari e con l'articolo 50 provvedere a quella finanza straordinaria che potrà dare alla regione Friuli-Venezia Giulia i mezzi necessari per l'attuazione di un piano di sviluppo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Piccoli, Biasutti, Sciolis, Armani, Schiratti, Toros, Franceschini, Baccelli, Gotelli Angela, Bologna e Fusaro hanno proposto, all'articolo 48, di sostituire i nn. 5°) e 6°) con i seguenti:

« 5) due decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della regione, nel primo esercizio regionale; tre decimi nel secondo esercizio; quattro decimi a decorrere dal terzo esercizio;

6) quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della regione nel primo esercizio regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sopprimere l'articolo 49; infine, di sopprimere, all'articolo 66, il secondo comma.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione fa propri i suddetti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 47. Se ne dia lettura.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La regione gode di autonomia finanziaria, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nicosia, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere l'articolo.

L'onorevole Nicosia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NICOSIA. Il Movimento sociale italiano non concorda con la formulazione dell'articolo 47 così come è stato predisposto dalla Commissione; non concorda per quello che storicamente rappresenta questa definizione; non concorda dal punto di vista concettuale e non concorda perché la ritiene inutile e dannosa. Soprattutto, questo è un articolo pericoloso per l'interpretazione estensiva che gli si può dare da parte del nuovo consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

In sostanza, la Commissione, nonostante le recenti esperienze regionalistiche e locali, ha voluto apporre sul frontespizio dell'istituenda regione una specie di blasone araldico, però di quelli falsificati, affermando che la regione gode di autonomia finanziaria. Su questo punto la discussione deve essere necessariamente ampia, perché trattasi di uno degli argomenti più dibattuti.

Le comunicazioni testé fatte dal Governo vengono indirettamente a suffragare questa nostra affermazione: che vi sono cioè delle preoccupazioni serie sul terreno della vita finanziaria nazionale e, quindi, la definizione che si legge in questo articolo 47: « La regione gode di autonomia finanziaria, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti », per lo meno è destinata a creare una gran confusione sul piano del nuovo diritto regionale.

Che cosa significa autonomia finanziaria? Secondo l'etimologia della parola, autonomia significa potestà di autolegiferare, ossia di far le leggi da sé. Ma la regione non può far le leggi da sé nel senso etimologico della parola. Abbiamo visto agli articoli 4, 5 e 6 che la sua potestà legislativa è vincolata dalla legge dello Stato. Essendo il suo un potere vincolato, non è autonomia la sua. È, invece, una forma vera e propria di autarchia nel senso giuridico. Più che di potestà legislativa, possiamo e dobbiamo parlare di potestà regolamentare.

Ma proprio l'autonomia finanziaria ritengo che la regione non possa avere, non soltanto perché è vincolata alle leggi dello Stato, ma perché la sua finanza rientra nel quadro della finanza locale; e finanza locale è quella della regione, della provincia e del comune. La regione ha un potere che è più largo di quello della provincia e del comune, ma praticamente la regione può tendere solo ad una forma di autosufficienza.

Forse, noi abbiamo portato nel nostro diritto amministrativo il difetto del diritto amministrativo francese, che è in contrasto con quello germanico, con quello dei paesi anglosassoni, con quello americano, con quello svizzero. Il principio che sta a base dello Stato federale non è il principio che regola la finanza dello Stato di tipo regionale o comunque di quello italiano. Potrei riferirmi all'articolo 5 della Costituzione, a norma del quale la Repubblica concede autonomie locali e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento; però parla sempre di decentramento nel quadro di una « Repubblica una e indivisibile ». Lo Stato federale non è questo. Nello Stato federale statunitense l'unità è confermata dal potere, per esempio, del Presidente che lo riceve direttamente dal popolo; il suo potere esecutivo per ciò stesso, è ampio e notevole. Nel quadro del diritto italiano che si è fatto in questi cento anni, a somiglianza di quello francese (nel quale troviamo anche il *pouvoir* del comune o della provincia), il potere dell'ente locale non è in contrasto con quello dello Stato, bensì discende dalla legge dello Stato e, quindi, rientra nel quadro dell'autosufficienza.

Praticamente, quindi, si vuole contrabbandare come potestà legislativa in campo tributario quella che è in fondo una facoltà regolamentare della regione. Con l'articolo 47 si vuole dare alla regione, in linea concettuale, potestà legislativa in materia di tributi, quando sappiamo che i tributi propri della regione debbono essere stabiliti attraverso questa legge e le norme di applicazione in maniera rigida, comunque nell'ambito delle leggi statali. Come può parlarsi di autonomia finanziaria?

Se ci si richiama a tutta la tradizione del nostro diritto amministrativo, a Minghetti, a Ricasoli, a Zanardelli, a Orlando, non si esce dai limiti di una maggiore autosufficienza attraverso il decentramento dei tributi stabiliti dallo Stato.

Poiché noi riteniamo che la mancanza di autonomia finanziaria della regione sia un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

concetto obiettivo, non accetteremo mai che alla regione venga dato un potere di sovranità che essa non potrà mai avere. Per noi la regione non è che una persona giuridica, alla quale voi volete riferire il concetto di autonomia, ma storicamente è soltanto un ente autarchico territoriale.

Più che di autonomia finanziaria, bisognerebbe pertanto parlare di funzione tributaria della regione, funzione che deve essere inquadrata nel campo dei principi fondamentali della scienza delle finanze. La quale è direttamente legata all'economia politica; è anzi un aspetto dell'economia politica, perché non fa che indicare i mezzi di una politica economica. Lo Stato prende i mezzi dai privati e quindi la scienza delle finanze, poiché considera gli effetti economici delle imposte, è anche una disciplina economica. Ma essa è anche una disciplina giuridica perché riguarda i rapporti fra il fisco e i privati.

Ora, non si potrà mai parlare di vera e propria vita autonoma o anche di autosufficienza di una regione, se non avremo assicurato i mezzi per questa vita autosufficiente.

Il numero 3º) dell'articolo 5 di questo statuto parla dell'istituzione di tributi regionali, cioè di una potestà legislativa concorrente della regione in materia di tributi.

Come verranno stabiliti questi tributi? Tutte le leggi che hanno disciplinato la vita tributaria dei comuni e delle province hanno indicato i limiti di questi tributi. In questa legge non vi sono limiti. Si parla, genericamente, di tributi propri della regione. Ma la regione, anche sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, non potrà mai avere la potestà di stabilire tributi nuovi in concorrenza con quelli dello Stato o far rivivere imposte che lo Stato ha soppresso.

La finanza regionale va inquadrata nell'ambito della finanza locale, ossia degli enti autarchici territoriali, il cui sistema tributario può essere regolato in triplice modo: con una finanza locale strettamente dipendente da quella dello Stato; con una finanza completamente indipendente; con un sistema misto. Ora, per il Friuli-Venezia Giulia si propone appunto un sistema misto, quale è quello già esistente per le province e per i comuni.

Attendiamo di conoscere dal ministro delle finanze e dal relatore il loro punto di vista sui tributi propri della regione. Ci riserviamo di esaminare il problema del demanio e del patrimonio regionale in genere; però la finanza regionale non può non basarsi sul sistema di imposizione classico, articolato in imposte dirette e indirette.

L'imposta è una parte di ricchezza privata che viene prelevata coattivamente da un ente pubblico per la produzione di pubblici servizi. Ora, come è pensabile che un appesantimento della pressione fiscale attraverso tributi locali determinati dalla giunta o dal consiglio regionale possa non avere conseguenze profonde sulla vita della regione?

D'altra parte non possono essere sottovalutate le conseguenze che derivano dalla rinuncia da parte dello Stato ad una aliquota delle imposte dirette o indirette; rinuncia che praticamente equivale alla concessione di un contributo speciale dello Stato alla regione.

Il problema sta però nel vedere se la concessione di un'aliquota di talune imposte dirette e indirette sia sufficiente a garantire alla regione una vita stabile, tale da consentirle di produrre determinati servizi e di far fronte alle spese generali. A questo proposito non va dimenticato che il sistema tributario ha rivelato in questi anni una significativa tendenza a trasferire agli enti locali le imposte fondiari e sui terreni e sui fabbricati. In sostanza, proprio su tali imposizioni dirette dovranno vivere la regione, le province, i comuni. Certamente le province di Udine, Gorizia e Trieste vivono già di sovraimposizioni su queste imposte dirette. Ma esse sono insufficienti.

Ecco perché si ricorre anche alle imposte indirette. Quindi, non soltanto l'imposta diretta (che nella tendenza della scienza amministrativa già era assegnata all'ente locale), ma anche un'aliquota dell'imposta di consumo erariale dovrebbe essere devoluta alla regione. Questo ci porta a domandarci se non sia il caso, invece di concedere queste aliquote per il mantenimento normale della regione, di stabilire un vero e proprio contributo speciale per legge. Già vi è stato un decentramento amministrativo attraverso i provveditorati regionali alle opere pubbliche; già esiste un precedente, riguardante l'articolo 38 dello statuto regionale siciliano, quello di una assegnazione annuale per opere pubbliche.

Questa tendenza a creare la finanza regionale (definita autonoma) su quote rigide stabilite dallo Stato (abbiamo udito in Commissione della distribuzione di queste aliquote in uno, due, tre esercizi, fino a raggiungere una certa stabilità) riteniamo sia il sistema più negativo per poter legiferare in materia finanziaria, perché fluttuante ne è il gettito.

La pressione fiscale è già pesantissima. Si tende a creare nuovamente in Italia il sistema di cinta chiusa di carattere tributario che in questi cento anni ci si è preoccupati di sman-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

tellare. Tutta la legislazione sulla finanza locale, dal 1861 al 1952, certamente si è basata sul criterio che « unico è il contribuente e che solidali sono gli interessi dell'economia nazionale ». Essendo unico il contribuente e solidali gli interessi dell'economia nazionale, tutto il diritto finanziario ha cercato di eliminare gli scompensi locali, provinciali o comunali.

Fino al 1931 avevamo le cinte daziarie chiuse e i comuni erano forniti di piena autonomia finanziaria nello stabilire i dazi interni, generando scompensi nella circolazione dei beni. Questi inconvenienti sono stati eliminati con un'ampia riforma della finanza locale, ed ora, attraverso il criterio sancito dall'articolo 47, dovremo arrivare alla moltiplicazione delle forme di imposizione, ricreare ostacoli al libero svolgimento dei traffici e ristabilire le economie chiuse. Certo non ha rappresentato un'economia chiusa il fatto di aver esentato nel 1861 la Sicilia, la Sardegna e i comuni di Livigno e di Campione dall'imposta sul sale come non lo ha rappresentato l'esenzione per i comuni di Livigno e di Campione dall'imposta sui tabacchi. Stabilitosi, però, il criterio che le regioni hanno potestà legislativa e quindi autonomia finanziaria (autonomia nel senso etimologico e giuridico della parola) le cinte chiuse, già frantumate dal diritto italiano, riapparirebbero in tutta la loro negatività. Per la varietà tributaria italiana, potremo avere queste conseguenze: varietà delle leggi, con incertezze e perplessità da parte dei cittadini; si inceperà certamente l'amministrazione della giustizia la quale, in queste condizioni, costringerà il Governo a mantenere magistrature distinte secondo i codici, poiché ai quattro codici regionali se ne aggiungeranno degli altri, oggi almeno un quinto; la giustizia non sarà egualmente applicata in tutta Italia. La varietà delle leggi spezzerà la cultura giuridica italiana e le sue tradizioni.

In effetti, già fin d'ora incontriamo difficoltà nel seguire la legislazione delle singole regioni; quando la cultura giuridica italiana si muoverà nelle angustie dei regionalismi, si vedrà quale sviluppo potrà avere il pensiero giuridico italiano! La vita politica del popolo italiano non si adatterà sicura su queste discrepanze delle leggi: si arriverà tranquillamente alle illegittimità, alle incompetenze, al vizio di capacità, all'eccesso di potere quindi al vizio dell'attività e allo sviamento della stessa potestà legislativa o tributaria.

Devo ricordare qui, e credo che questo sia l'argomento di fondo di tutta la nostra

discussione, che quando nel 1861 si completò il processo unitario, la prima preoccupazione dei legislatori del tempo fu quella di uniformare i codici. Ne scaturì il codice civile del 1865, sia pure dopo quattro anni di discussioni. In Italia vigevano a quel tempo i seguenti codici: il codice austriaco del 1815, il codice delle due Sicilie del 1819, il codice parmense del 1820, quello subalpino del 1837 (esteso nel 1861 alla Romagna, alle Marche e all'Umbria), il codice modenese del 1831. La Toscana non aveva codice, il suo ordinamento di basava sul diritto comune, anche se era stata nominata una commissione per il codice, circa un secolo prima.

Il processo di unificazione dei codici, allo scopo di dare all'Italia una legislazione unificata, fu laborioso nell'aula del Parlamento e notevolmente dibattuto, però si arrivò a creare un unico codice civile. Oggi nessuno parla di frantumare il codice civile italiano, come nessuno pensa di frantumare alcune posizioni unitarie che già sono acquisite. Ciò nonostante, si vuole ricreare in Italia lo spezzettamento finanziario, ricreare quei circoli chiusi che, anche se non di basano sui dazi interni, si basano comunque su un sistema economico che spezza l'unità economica della nazione italiana.

Io non voglio ricordare che la decadenza italiana è cominciata quando l'ideale politico italiano era legato al comune, al municipalismo; quando l'ideale politico italiano era legato allo Stato-città: la repubblica comunale. L'Italia è decaduta proprio allora.

Oggi si sta inserendo in uno statuto speciale un principio basato sulla autonomia finanziaria che è il presupposto della decadenza di tutto il sistema legislativo italiano. È questo forse l'inizio di un processo di decadenza che noi denunciamo attraverso la critica a questo articolo 47. Attraverso detto articolo si crea una posizione di decadenza dal punto di vista concettuale nel momento in cui lo Stato italiano è vincolato attraverso trattati internazionali ad abbattere i dazi esterni, ad avvicinarsi alle posizioni europee secondo i principi dei trattati di Roma. Proprio questi trattati istitutivi della Comunità economica europea, sanciscono che gli Stati firmatari devono informare la loro attività legislativa all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata ed all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; all'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

nei confronti degli Stati; all'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e dei capitali.

Potrei ancora citare anche la lettera d), che riguarda l'agricoltura e successivamente quella che riguarda la politica monetaria e dei trasporti; la lettera f), che prevede la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. Potrei continuare nella citazione degli articoli dei trattati di Roma e dei loro principi istitutivi.

Per gli impegni presi sul piano internazionale dall'Italia si dovrebbe avvicinare la nostra legislazione a quella degli altri Stati, invece ci si involve verso le cinture tributarie chiuse, ristrette, con il conseguente appesantimento dei bilanci, dei *deficit*, con i disavanzi che già interessano le altre quattro regioni, con i *deficit* pesantissimi dei comuni, con i disavanzi gravi di tutte le province. In altri termini, non facendo dell'ente regione un organo di decentramento, se ne fa un elemento di disgregazione tributaria. Ciò significa l'inizio della decadenza della nostra nazione, dello Stato.

Ora debbo ricordare che quando si è fatta la riforma della legge comunale e provinciale nel 1934, è stato curato un testo unico che ha riordinato tutta la materia. Gli enti locali, comune e provincia, considerati enti autarchici territoriali, e sono tuttora considerati enti autarchici territoriali, assumevano la figura di enti evidentemente autosufficienti, con una sfera tributaria ben definita. Però, lo Stato ha chiesto delle garanzie sul piano dei mutui, lo Stato ha posto dei limiti per quanto riguarda la politica dell'indebitamento, anche per le province, basta pensare al fondo di integrazione dei *deficit* di bilancio delle province.

Qui non si stabilisce niente di tutto questo; si afferma soltanto in maniera generica che la regione gode di autonomia finanziaria; poi, negli articoli successivi non solo non si definisce questa autonomia finanziaria, ma si dà facoltà alla regione Friuli-Venezia Giulia di indebitarsi.

Questo rappresenterà un grosso fallimento, perché le spese generali assorbiranno in altissima percentuale le entrate. L'onorevole Almirante nella relazione di minoranza ha ampiamente trattato questo problema facendo rilevare che le spese generali per il mantenimento del consiglio regionale e della burocrazia regionale assorbiranno in altissima percentuale le disponibilità di bilancio della regione. Oggi noi facciamo na-

scere male una regione, che attraverso la formulazione dell'articolo 47 potrà ritenere di ribellarsi allo Stato chiedendo l'applicazione del concetto di autonomia finanziaria piena e illimitata.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 1958, ha trattato dei riflessi, sul fabbisogno finanziario della regione, del potere dello Stato di sopprimere o sostituire tributi già esistenti. Essa non ha potuto decidere, poiché mancano norme di applicazione, per cui ha concluso sottolineando la necessità di risolvere il problema. Dunque, il problema è impregiudicato; l'articolo 47 lo possiamo stracciare dal testo. Infatti neppure nello statuto regionale siciliano, che si ritiene lo statuto più autonomo, vi è una dizione di questo genere.

Si obietta che vi è l'articolo 119 della Costituzione. Ma tale articolo parla di autonomia finanziaria in questi termini: « Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni ». Dunque il costituente non intendeva parlare di autonomia finanziaria ma di autarchia finanziaria, di potestà tributaria della regione nell'ambito delle leggi dello Stato. Poiché queste leggi che stabiliscono i limiti e le forme della finanza regionale non vi sono ancora e neppure può essere applicata la legge n. 62 del 1953, è chiaro che non possiamo parlare nello statuto regionale Friuli-Venezia Giulia di autonomia finanziaria.

Onorevole Rocchetti, lo statuto regionale siciliano non porta questa definizione, così come non la portano gli statuti speciali per la Sardegna, per il Trentino-Alto Adige, per la Valle d'Aosta. Quindi togliere l'articolo 47 a voi non dovrebbe costare; sopprimendolo, evitiamo una confusione e lasciamo impregiudicato il problema. Quando la Camera varerà il testo che definirà i limiti e le forme di questa autonomia finanziaria secondo l'articolo 119 della Costituzione, non vi sarà neppure il bisogno di inserirlo nello statuto in quanto sarà automaticamente applicabile anche al Friuli-Venezia Giulia, perché si tratterà di una definizione valida per tutta l'Italia.

Queste sono le nostre preoccupazioni. Credetemi, onorevoli colleghi democristiani del Friuli, quello che stiamo dicendo, lo diciamo nell'interesse della vostra regione, anche perché vi è un elemento molto importante proprio agli effetti finanziari. L'istituenda regione nasce su una parte della vecchia provincia di Trieste, sul rudere della vecchia provincia di Gorizia, per cui si basa, come territorio, su

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

una sola provincia, quella di Udine, che è la più vasta. Voi non potete allora stabilire per una provincia grande come quella di Udine una autonomia finanziaria, che danneggerebbe la stessa regione costituenda perché lo Stato avrà buoni motivi per scaricare sulla regione stessa le possibilità di un autofinanziamento, quando — e abbiamo sentito oggi l'onorevole ministro — all'articolo 49 è messa in dubbio la possibilità di ripianare i *deficit* del bilancio regionale.

A questo punto devo citare lo statuto regionale siciliano che fa testo quale massima espressione dell'autonomia regionale. Un commentatore dello statuto siciliano, un famoso professore di diritto amministrativo, tra l'altro convinto assertore dell'autonomia, parlando della autonomia finanziaria dei comuni afferma: « L'articolo 15 dello statuto regionale siciliano attribuisce ai comuni e ai liberi consorzi comunali anche l'autonomia finanziaria. Il principio è inteso nel progetto governativo e nella conseguente legge delegata come una maggiore sufficienza finanziaria per una maggiore capacità realizzatrice ». Quindi, non si è adottato il concetto di autonomia finanziaria. L'hanno voluta mettere come il blasone araldico fra i più squalificati, quelli presi in prestito, senza pensare che si traduce in un disastro per la regione e per tutto lo Stato.

Quello di cui invece ritengo abbiano bisogno le regioni, i comuni e le province è il graduale discarico delle spese, specialmente obbligatorie, che gravano su di essi, attraverso l'assunzione da parte dello Stato di oneri per servizi che sono suoi propri. Questo sarebbe il vero alleggerimento di una situazione locale, il principio di un sano decentramento amministrativo.

Ecco perché, signor Presidente, riteniamo che l'articolo 47 non abbia ragione di esistere e ne chiediamo la soppressione. Esso è quanto meno pleonastico. L'articolo 48 definisce nel suo primo comma i compiti e le funzioni tributarie della regione. Comunque, siamo contrari all'articolo 47 richiamandoci ad una sana concezione di diritto amministrativo, che riteniamo accolta pienamente dalla Carta costituzionale. (*Applausi a destra*).

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. L'articolo 47 è l'articolo della bugia, perché vi si afferma che la regione gode di autonomia finanziaria, ma subito dopo si soggiunge: « secondo quanto stabilito negli articoli seguenti »: cioè niente autonomia finanziaria.

L'articolo 119 della Costituzione parla di autonomia finanziaria (e ne parla evitando la brutta espressione che leggiamo nell'articolo 47: « gode » di autonomia), ma coordina l'autonomia con le leggi dello Stato, e quindi, seppur chiamata autonomia impropriamente, si tratta d'una forma di attività finanziaria subordinata alle leggi della Repubblica. Nell'articolo 47 invece si fa una affermazione solenne, e la si fa, notate, in una norma di carattere costituzionale; per ciò stesso è una norma pericolosa, anche se nella realtà è vuota di contenuto, perché si fa un'affermazione e subito dopo la si nega.

Che cosa è l'autonomia finanziaria? È la potestà di stabilire norme d'imposizione tributaria, oppure si usa questa espressione nel senso di indipendenza, per indicare cioè che si hanno finanze tali da rendere la regione indipendente dallo Stato? Sia nell'una accezione, sia nell'altra, la cosa non è esatta, perché la regione Friuli-Venezia Giulia non ha questa forma di autonomia come potestà di dettare propri tributi, in quanto ciò che si contempla nell'articolo 151 è cosa assai modesta e irrisoria; non si trova la regione nemmeno in una situazione di indipendenza dallo Stato perché le sue entrate sono costituite soltanto dalle quote di tributo che lo Stato le deve versare.

Signor Presidente, se, ella permette, vorrei soffermarmi sul primo punto dell'articolo 48, perché gli argomenti sono collegati. Che cosa vuol dire, infatti, l'affermazione che è contenuta nel primo comma di questo articolo? Qui vi sono delle entrate fisse che possono mutare nella loro consistenza secondo il gettito; ma se queste spese sono necessarie all'adempimento delle funzioni della regione, qui vi è una maniera estremamente involuta di dire le cose, perché per spese che sono necessarie occorrono entrate adeguate per soddisfare le esigenze che comportano « le spese necessarie ». Qui invece, da una parte vi sono spese necessarie e dall'altra entrate variabili, che possono non coprire nemmeno queste spese che si definiscono costituzionalmente necessarie e per le quali dovrebbe esistere un obbligo per la regione di dar loro soddisfazione. Quindi tutta la formulazione degli articoli 47 e 48 andrebbe riveduta. Ci troviamo di fronte, onorevole Rocchetti, a una certa ampollosità, a una tendenza all'amplificazione che è perfettamente inutile.

Ho sentito dire in Comitato ristretto che assumevamo come paradigma lo statuto sardo. Lo statuto sardo in questa materia è

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

molto più chiaro e succinto: «La regione ha una propria finanza coordinata con quella dello Stato, in armonia» (anche qui l'armonia!) «con i principi della solidarietà», ecc. Poi all'articolo 8: «Le entrate della regione sono costituite», ecc.: si dice quel tanto che si deve dire, cioè si indicano i mezzi di cui la regione può disporre, senza fare solenni enunciazioni di autonomia, ampollöse dichiarazioni di adempimento di funzioni; si sa che la regione è fatta per adempiere quelle determinate funzioni.

Vorrei proporre all'onorevole Piccoli, che vedo assumere nei momenti di pericolo un ruolo assai importante, in quest'aula e fuori di essa, se non sia il caso di studiare un emendamento che riporti le cose nei termini in cui esse realmente sono. Questo per quanto attiene alla forma, che è anche sostanza.

Quanto poi al contenuto dell'articolo 48, cioè a quello che conta, cioè ai quattrini di cui potrà disporre la regione, mi sembra che vi sia ancora dell'incertezza. Ho sentito di un emendamento dell'onorevole Piccoli, ma mi sembra di aver capito che il Governo non è d'accordo. Ora non so come su questa parte, che è il fondamento di tutta la costruzione che andate erigendo, si possa avere un disaccordo. Non vi è l'ente di cui si rivendica l'autonomia o l'indipendenza finanziaria se non si sa ciò di cui può disporre. Come può il Governo essere in disaccordo, farsi mettere in minoranza dalla Camera? (Salvo che come mi diceva un collega, il Governo non sia d'accordo con la maggioranza di farsi mettere in minoranza: il che è un modo poco elegante di risolvere questo problema). (*Commenti*).

Quindi, salvo a tornare sull'aspetto più direttamente finanziario, propongo alla Commissione di ridimensionare l'articolo 47 e la prima parte dell'articolo 48, tenendo presenti gli articoli dello statuto speciale sardo che dicono l'essenziale senza amplificazioni ed ampollosità.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Ho ascoltato gli interventi degli onorevoli Nicosia e Bozzi e faccio ad essi riferimento in piena adesione a quanto essi hanno espresso.

Dal punto di vista letterario anche qui vien fatto di ricordare l'onorevole Calamandrei in relazione a quelle norme della Costituzione che si possono riassumere con l'indicazione «vedi mano»... dove poi la mano non si vede.

Per quanto riguarda l'espressione «la regione gode», sarebbe opportuno togliere siffatto godimento, suggerito forse dal «chi si contenta, gode».

Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, ho sentito dei rilievi gravissimi ai quali perfettamente aderisco: qui si spezza l'unità tributaria dopo aver spezzato, riteniamo noi, l'unità dello Stato. E se l'espressione non fosse stata usata fuori dell'aula parlamentare, forse perché l'aula avrebbe desiderato un tono letterariamente più alto, sarebbe il caso di ricordare che un autorevole deputato che siede qui ebbe a dire che qui si gioca a «scasquindici» l'unità dello Stato.

Pertanto l'unica determinazione che possiamo prendere in relazione all'articolo 47 è precisamente quella di sopprimerlo, anche in considerazione del fatto che non è stato concepito nemmeno sulla falsariga degli altri statuti regionali.

Io proprio invoco dalla maggioranza e dalla Camera di evadere dalla presente sconsolante situazione di confusione e di inconsistenza. Riandavo un momento fa a quello che è stato un annuncio sopravanzato da comunicazioni confusamente fatte, e mi chiedevo se non era molto più esplicita, leale e significativa la pretesa di passare *tout court* alla discussione, in relazione alle finanze, degli articoli 48, 49 e 50. Anche a questo proposito dovete avere il coraggio di battervi il petto, di riconoscere raggiunta la prova evidente che quanto meno non si è studiato abbastanza.

Stiamo chiedendoci dove andremo a trovare quelli che dovrebbero essere i primi soccorsi di urgenza; perché, come diceva mirabilmente l'onorevole Nicosia (sono costretto ad usare gli avverbi che competono agli oratori che li meritano, almeno secondo il mio punto di vista), stiamo inoltrandoci per una strada senza sapere quale sarà ad un determinato momento il traguardo di arrivo! Anzi, sappiamo che il traguardo di arrivo non si raggiungerà. Viviamo alla giornata: è il *carpe diem*, o meglio, il *carpe horas*, addirittura il *carpe horam*. Pertanto sono nettamente favorevole alla soppressione dell'articolo 47. E se una volta si diceva: 47, morto che parla, adesso si dovrà dire piuttosto: 48, morto che parla! È un «48» senza le «Cinque giornate». Ma ci sarà la «fatal» Novara!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dopo l'ampia illustrazione dell'onorevole Nicosia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

e le osservazioni pertinentissime degli onorevoli Bozzi e Degli Occhi, non ho certo bisogno di sottolineare i motivi per cui insistiamo sull'emendamento soppressivo. Mi permetto solo di invitare la Camera e la stessa Presidenza a tenere conto di un fatto che credo abbia una notevole importanza sul complesso della nostra opera.

Il titolo IV, stando alla prima delle disposizioni transitorie di questa legge — contro cui ci pronunceremo, ma in favore della quale, penso, si pronuncerà la maggioranza —, è legislativamente un titolo diverso dagli altri, in quanto fa parte del corpo di una legge costituzionale; però potrà essere modificato, se verrà approvata la prima delle disposizioni transitorie, sulla base di una legge ordinaria. Discuteremo a suo tempo se ciò sia consentito dalla nostra Costituzione. Ad ogni modo penso, lo ripeto, che la maggioranza come al solito insisterà sulla sua tesi; il che rende particolarmente gravi le osservazioni che sono state fatte.

Questo articolo 47 è stato considerato e giudicato dagli onorevoli Nicosia, Degli Occhi e Bozzi come una norma superflua e pericolosa al tempo stesso. Oltre ad essere superflua e pericolosa per le ragioni giuridiche e politiche che sono state illustrate ampiamente, essa è pericolosa, come tutte le norme del titolo IV, per la ragione che mi sono permesso di ricordare. Basterà una legge ordinaria in avvenire per rivedere questa legge costituzionale, per rivedere quella che è una parte della Costituzione, che stiamo varando in prima lettura in questo momento. Quindi ritengo che dobbiamo stare più attenti ancora per questo titolo IV, che non per gli altri titoli della legge, a quanto andiamo statuendo. Ecco perché la formula: « La regione gode di autonomia finanziaria » è da considerarsi in questa sede particolarmente grave ed insidiosa e non semplicemente superflua: una dizione che può essere fonte e lo sarà, se l'approverete, di confusione, di equivoci particolarmente pericolosi ai fini di tutta la concezione dello Stato italiano. Pertanto insistiamo sull'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 47?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Innanzi tutto una dichiarazione per quanto riguarda l'origine di questa disposizione.

La Commissione si è trovata di fronte alla necessità di formare un testo unico da più

testi. Questa formula: « La regione gode di autonomia finanziaria » — con quel « gode » che tanto stupore ha suscitato nell'onorevole Degli Occhi — è la formula originaria del testo della proposta Biasutti. Posso essere, in un certo senso, d'accordo che non si tratta di una formula perfetta dal punto di vista giuridico. Comunque non mi sembra che le molte cose che sono state dette siano tutte esatte.

Qui si tratta di autonomia nel senso di indipendenza, in quello stesso senso, cioè, in cui se ne parla in molti articoli della Costituzione; o per meglio dire nel senso di autarchia ed in parte anche di autonomia in senso normativo, cioè possibilità, sia pure ristretta, di emanare norme giuridiche, perché l'espressione di autonomia ricorre molte volte nel testo della Costituzione con questo significato. Non solo le regioni, ma anche le province e i comuni sono dichiarati enti autonomi e certo nessuno penserà che province e comuni abbiano un potere illimitato di emanare norme giuridiche, avendo invece al riguardo un potere assai ristretto, di puro carattere regolamentare.

D'altra parte, il testo dell'articolo 47 nella proposta Biasutti derivava da quello dell'articolo 119 della Costituzione, che dice appunto che « le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica ».

Ciò posto e ritenendo che le osservazioni proposte, se dal punto di vista sostanziale non hanno consistenza, dal punto di vista formale possono anche avere una loro rilevanza, la Commissione si permette di proporre di voler adottare al riguardo l'articolo corrispondente dello statuto sardo, che è l'articolo 7 così concepito: « La regione ha una propria finanza coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti ».

Credo che non sia male adottare un testo già collaudato dall'esperienza e che tronca tutte le osservazioni sollevate in contrario dagli onorevoli colleghi che hanno parlato in proposito.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. No, signor Presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo proposto dal relatore per la maggioranza:

« La regione ha una propria finanza coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale nei modi stabiliti dagli articoli seguenti ».

(È approvato).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Mi riferisco, signor Presidente, all'articolo 86 del regolamento che stabilisce la facoltà della Commissione di presentare emendamenti anche nel corso di una seduta, ma in correlazione anche la facoltà da parte di dieci deputati non firmatari dell'emendamento di chiedere che la discussione dell'emendamento stesso sia rinviata all'indomani. La Commissione bilancio, a sua volta, può chiedere — a mente dello stesso articolo 86 — un rinvio analogo quando l'emendamento comporti un aumento di spesa o una diminuzione di entrata.

In questo caso si verificano entrambe le ipotesi e pertanto la nostra richiesta, avanzata dal prescritto numero di deputati, credo non possa che essere accolta.

Desidero aggiungere, con tutta schiettezza, la motivazione politica di questa nostra richiesta.

Signor Presidente, fin qui, a seguito della riunione dei capigruppo da lei presieduta e delle dichiarazioni in aula che seguirono a quella riunione, ci siamo attenuti ad un determinato metodo di lavoro. Crediamo di dover riconoscere alla maggioranza di essersi comportata fin qui secondo le intese e crediamo che altrettanto debba essere riconosciuto a noi.

Non ci è piaciuto, invece, il modo con il quale oggi si è voluto o si vorrebbe procedere a quella che, da qualche punto di vista, è senz'altro la più qualificata, responsabile e delicata fra le discussioni che dobbiamo affrontare. Non credo che i rappresentanti del Governo e della maggioranza pensino che si possa discutere il problema del finanziamento della futura regione in una situazione di assoluta improvvisazione. Si tratta di cifre (io non commetto alcuna indiscrezione se lo dico) sulle quali nei calcoli e nelle valutazioni neppure i colleghi della maggioranza in questo momento sono in grado di essere perfettamente precisi.

Pertanto, a prescindere dalle altre considerazioni che giustamente sono state fatte poco fa dall'onorevole Bozzi e riflettono il disaccordo nel quale in questo momento sembra si trovino il Governo e la maggioranza (ma questi sono affari politici che riguardano i gruppi interessati), noi, per debito di coscienza, per poter esaminare e discutere anche questa parte della legge con la cura e la diligenza con cui abbiamo già esaminato e discusso le altre parti, riteniamo di dovere chiedere alla Presidenza, a mente dell'articolo 86 del nostro regolamento, il rinvio degli articoli 48, 49 e 50 e degli emendamenti annunciati a domani, in modo che nel frattempo possa su di essi pronunciarsi anche la Commissione bilancio.

LUZZATTO. Chiedo di parlare contro il richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, l'emendamento del quale stiamo parlando è stato formulato dal collega onorevole Piccoli come emendamento ad un emendamento presentato da me con altri colleghi e non contiene un nuovo stanziamento di somma, ma solo una dilatazione nel tempo dell'erogazione delle somme previste nel nostro emendamento, al quale esso si riferisce.

Ora, l'articolo 86 è a questo riguardo chiarissimo. Esso prevede che la discussione di un articolo aggiuntivo o di un emendamento, quando importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, possa essere rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo, la Commissione o dieci deputati. Ma tale facoltà tuttavia non è prevista per gli emendamenti ad emendamenti, per il qual caso vale invece il disposto del terzo comma, il quale dice che possono essere presentati nella stessa seduta, sempre che siano firmati da dieci deputati. L'articolo 86 cioè, in questo caso, non prevede alcuna facoltà di rinvio.

Propongo pertanto che il richiamo al regolamento sia respinto e che si prosegua subito e regolarmente nell'esame di questo e degli altri articoli concernenti le finanze della regione a statuto speciale.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, è esatto il suo rilievo che il disposto dell'articolo 86 del regolamento cui si è richiamato l'onorevole Almirante non si riferisce agli emendamenti ad emendamenti; si dovrebbe tuttavia accertare se quello in discussione non vada piuttosto considerato come un emendamento autonomo. So bene quanto sia arduo, sovente, stabilire se un emendamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

sia un emendamento ad emendamento o se abbia valore autonomo; ma, nel dubbio, a me pare, nella mia discrezionalità, anche per la delicatezza dell'aspetto che questo emendamento presenta, di poterlo considerare come un emendamento autonomo, accogliendo conseguentemente la proposta dell'onorevole Almirante, la quale, d'altro canto, non sposta affatto i termini dell'accordo raggiunto fra i capigruppo.

Investo pertanto immediatamente la Commissione bilancio dell'esame degli articoli finanziari, e cioè il 48, il 49 e il 50.

Si dia lettura dell'articolo 51.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le entrate della regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Quanto è stato detto sull'articolo 47 ritorna a proposito dell'articolo 51.

Noi non possiamo essere d'accordo su questo articolo per una questione di principio e, quindi, voteremo contro di esso. Riteniamo che i « tributi propri » della regione debbano essere definiti in questa legge e non attraverso una legge regionale; una legge regionale non può istituire questi tributi.

Inoltre, non è sufficiente la definizione « in armonia col sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei comuni », perché è chiaro che si deve trattare di norme di applicazione e, quindi, di una vera e propria determinazione della competenza della legislazione tributaria.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ci permetta soltanto di far rilevare ancora una volta alla maggioranza l'antigiuridica formula « in armonia » che ricorre anche in questo articolo. Se fosse possibile armonizzare questo testo togliendo le troppe « armonie » e inserendo formule giuridiche che si ritrovano nella Costituzione e negli altri statuti — come « nei limiti », « ai sensi », « nel rispetto » — sarebbe ottima cosa. Bisognerebbe, cioè, essere meno musicali, ma giuridicamente più corretti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*.

Siamo per il mantenimento del testo dell'articolo 51 perché, se pure, come ha osservato l'onorevole Almirante, l'espressione « in armonia » non è giuridicamente precisa (non dico non corretta), tuttavia questa espressione ricorre moltissime volte nel testo di questo e di altri statuti. Siamo alle solite questioni: mentre la dottrina si sforza di puntualizzare il concetto di « armonia » e di inserirlo concettualmente nel nostro diritto pubblico, non possiamo mutare qui un'espressione che già abbiamo recepita in tutte le altre disposizioni. Altrimenti dovremmo toglierla dappertutto. Ma indietro non si può tornare. È una parola di cui tutti, convenzionalmente, comprendiamo il significato e, quindi, penso che possa rimanere nell'articolo 51.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con l'opinione del relatore per la maggioranza. Vorrebbe far presente, data anche l'insistenza dell'onorevole Bozzi, che, qualora i concetti ora espressi potessero essere resi con espressioni giuridicamente più corrette, il Governo non avrebbe nulla in contrario a sostituire con esse le frasi contenute negli articoli che stiamo esaminando. Noi, però, non ci troviamo di fronte ad una proposta precisa di emendamento, ma di fronte a desideri vaghi manifestati dall'onorevole Almirante. All'esimio collega Almirante faccio appunto presente questa circostanza che non ci consente di pronunciarsi su una posizione normativa, già formulata.

E poiché la precisione dei termini è sempre auspicabile, mi auguro che in prosieguo di tempo ci sia dato di poter scegliere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Vidali, Franco Raffaele, Beltrame, Caprara e Santarelli Enzo, hanno proposto di aggiungere il seguente articolo aggiuntivo 51-bis:

« Il territorio di Trieste è posto fuori dalla linea doganale dello Stato e costituisce zona franca. Con legge dello Stato, previa intesa fra la regione e i ministri competenti, verranno determinate le modalità di attuazione ».

L'onorevole Vidali ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VIDALI. Ho trattato il problema in sede di discussione generale e quindi considero già svolto l'articolo aggiuntivo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

GEFTER WONDRICH. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEFTER WONDRICH. La questione della zona franca di Trieste è stata discussa per anni. Da alcuni partiti è stata invocata, da altri è stata avversata. È stata avversata soprattutto dal Governo, il quale, sulla scorta di elementi di fatto, ha potuto constatare come l'eventuale costituzione della zona franca della città di Trieste rappresenterebbe un danno gravissimo non soltanto per quella città, ma anche per le finanze dello Stato. Per la verità, questa discussione, negli ultimi anni, si è assopita, soprattutto perché, dopo la costituzione di una commissione interministeriale, si è arrivati alla conclusione che la zona franca non si dovesse fare.

La prima ragione per la quale noi ci siamo opposti e continuiamo a opporci alla zona franca è di carattere politico. Dopo avere raggiunto la riunificazione della città di Trieste al resto d'Italia, superando ostacoli di carattere internazionale, noi non possiamo consentire che si ricrei artificialmente un confine fra Trieste e l'Italia. Porre infatti il territorio di Trieste al di fuori del territorio doganale del resto della Repubblica, significherebbe creare un nuovo confine, che non sarebbe puramente doganale, ma anche politico. Se la merce prodotta in Trieste dovesse fermarsi al confine di Duino, essere controllata e pagare il dazio per entrare in Italia, questo significherebbe costituire un vero e proprio confine politico, con tutte le gravissime conseguenze di carattere morale che si possono immaginare.

Ma, superando questa prima eccezione, veniamo al punto sostanziale. È stato sostenuto che la creazione della zona franca avrebbe rappresentato un grande beneficio per Trieste, in relazione al sorgere di nuove industrie, allo sviluppo delle attività commerciali e al conseguente aumento delle fonti di lavoro.

Un'apposita commissione interministeriale, che si soffermò per parecchi mesi a Trieste, studiò attentamente il problema e presentò al Governo conclusioni chiarissime (che noi abbiamo accettato pienamente) in senso contrario alla zona franca, che avrebbe danneggiato sia la finanza nazionale nel suo complesso, sia la stessa economia di Trieste.

Le finanze italiane avrebbero perduto i dazi attualmente pagati a Trieste e calcolati in un ammontare non lontano dai venti miliardi di lire. Sarebbero andati perduti in gran parte i proventi delle imposte di fabbri-

cazione pagati attualmente dalle due grandi aziende triestine che producono prodotti petroliferi in gran parte destinati all'esportazione: una di esse, l'«Aquila», produce più di un milione e centomila tonnellate annue di benzina che, sulla base dell'aliquota di 73 lire per chilogrammo, assicurano all'erario dello Stato un introito di circa sette miliardi all'anno. L'erario italiano avrebbe anche perduto circa quattro miliardi e mezzo annui di proventi derivanti dal consumo dei tabacchi. Inoltre dalla restante parte del territorio nazionale affluiscono a Trieste beni di consumo per circa 65 miliardi, su cui va calcolato per il commercio italiano un utile di circa venti miliardi, pari, *grosso modo*, al 30 per cento. Tale utile sarebbe stato perduto a favore del commercio internazionale che, grazie ai costi minori di altri paesi, avrebbe invaso Trieste con tutti i suoi prodotti.

La stessa città di Trieste avrebbe perduto parecchie aziende, soprattutto nei settori che oggi producono e lavorano in regime di protezione e che non sarebbero in grado di affrontare la concorrenza internazionale. Mi limito a citare due grosse aziende che occupano parecchie centinaia di operai, la «Birra Dreher» e la «Stock», universalmente conosciute. Queste aziende, ove fosse stata istituita la zona franca, avrebbero dovuto cedere di fronte alla concorrenza estera, ad esempio della birra tedesca e del cognac francese. Difficoltà non minori avrebbero incontrato minori imprese, come quelle produttrici di confezioni.

Si giunge così alla conclusione che, secondo dati non contestati né contestabili, fra i sei e i settemila operai triestini sarebbero rimasti senza lavoro, con conseguenze indubbiamente molto gravi. Avremmo avuto danni soprattutto per i prodotti agricoli siciliani, poiché non avremmo potuto importare a Trieste gli agrumi di quella regione dato il costo inferiore degli agrumi greci e di Israele.

Quale sarebbe stato il beneficio per Trieste? Fumare pagando le sigarette qualche cosa meno e bere cognac a metà prezzo. Per questo beneficio Trieste non avrebbe potuto rinunciare alle sue peculiari caratteristiche. Soprattutto per questa concezione egoistica Trieste non avrebbe mai potuto consentire di essere tagliata fuori, con una cinta doganale nuova, dal resto della Repubblica.

Queste le ragioni per le quali chiediamo che l'articolo aggiuntivo 51-bis Vidali sia respinto. (*Applausi a destra*).

MARZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

MARZOTTO. Ho seguito l'onorevole Vidali nella sua lunga esposizione durante la discussione generale e francamente non ricordo come egli abbia giustificato il suo emendamento.

Se la sua proposta è intesa a fare della facile demagogia (ciò che assolutamente non credo), allora lascia il tempo che trova; se è basata su argomentazioni serie, sarebbe bene che qualcuno dei firmatari o l'onorevole Vidali ce le dicesse poiché noi tutti possiamo convincercene.

Da parte nostra, vi è un'enorme perplessità a porre questa nostra città al di fuori della cinta doganale dello Stato italiano essendo questo uno strumento che anziché favorire la rinascita economica di una città, tenderebbe ad allontanare le popolazioni dalla madre patria e costituirebbe un'ulteriore barriera tra quelle popolazioni italiane e il resto del nostro paese. Siamo perciò contrari a questo articolo aggiuntivo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non possiamo che esprimere la nostra perplessità nei confronti dell'articolo aggiuntivo Vidali. L'onorevole Geffer Wondrich ha illustrato i motivi di carattere economico, sociale e nazionale per i quali siamo contrari a detto emendamento.

L'onorevole Vidali, in verità, non ci è venuto in aiuto: è stato estremamente laconico, si è riferito — come giustamente ha detto l'onorevole Marzotto — al suo intervento nella discussione generale, intervento nel quale ha parlato di questo argomento — sia detto senza offesa — brevemente e senza sufficiente ponderazione.

Per interpretare il senso politico di questo emendamento dobbiamo riferirci all'interpretazione politica che a Trieste, da tempo, è stata data alla proposta dai sostenitori della zona franca. Detti sostenitori, a Trieste, rappresentano l'elemento di simbiosi tra la tesi degli indipendentisti e quella dei comunisti. Sono stati soprattutto gli indipendentisti a battersi per la zona franca sulla base di considerazioni politiche che certamente non potevano far onore a cittadini italiani.

Durante la discussione generale ho avuto modo di presentare alla Camera (e l'onorevole relatore per la maggioranza ha avuto la cortesia di dichiararsi impressionato da quel documento) il giornale degli indipendentisti, dei « residuati » di Trieste. Le tesi che l'onorevole Vidali ha sostenuto con l'autorità e il

peso del gruppo parlamentare comunista, sono quelle che a Trieste vengono anche in questo momento sostenute dallo sparuto gruppo degli indipendentisti. Non possiamo non collegare il silenzio o quasi dell'onorevole Vidali e quindi l'evidente imbarazzo politico in cui egli stesso si trova nel sostenere queste tesi (tanto diverse dalle tesi di fondo, sul piano programmatico, del partito comunista e della sinistra marxista in genere) con gli atteggiamenti dei circoli indipendentisti, antinazionali e antitaliani triestini. La stessa dizione della prima parte di questo articolo aggiuntivo è rivelatrice di uno stato d'animo e di un intento chiaramente antinazionali.

Del resto, la medesima richiesta avrebbe potuto essere fatta in altra maniera. Ho sott'occhio lo statuto regionale sardo, nel cui articolo 12 si dice: « Il regime doganale della regione è di esclusiva competenza dello Stato ». Nello statuto regionale siciliano è scritto: « Il regime doganale della regione è di esclusiva competenza dello Stato », il che è tutto dire ! Nello statuto sardo si aggiunge: « Saranno istituiti con legge regionale punti franchi ». È una dizione nazionalmente accettabile, politicamente non equivoca né pericolosa. Sul terreno economico e sociale si potrà discutere: se in questo momento discutessimo dello statuto sardo, ci mostreremmo contrari, per una nostra impostazione, alle zone franche, ma non potremmo trovare, in una simile formulazione, alcunché di pericoloso e di insidioso dal punto di vista nazionale.

Vorrei anche pregare i colleghi della maggioranza di voler rilevare che, quando si parla di Trieste (come avviene al successivo articolo 71), torna a galla la dizione « territorio di Trieste », il che ci richiama a tutte le considerazioni che ci siamo permessi di fare sull'articolo 2. Mi guarderò bene dal richiamarle: cito il precedente perché, ogni volta che in questa legge si parla di Trieste si tocca un argomento politico e nazionale che è oggetto di contestazioni. Tale situazione è tanto presente che ogniqualvolta si parla di Trieste, si confondono le formule giuridiche. La stessa maggioranza non ha ritenuto doversi parlare in questa legge di « territorio libero » per non richiamare certi accordi internazionali e per non far pesare, almeno potenzialmente, un'ombra lesiva del diritto nazionale su Trieste e quindi sull'intera regione. Quando però si affrontano, da parte comunista o da parte della maggioranza, in questa stessa legge, le norme relative alla città di Trieste e ai comuni contermini, la deno-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

minazione — senza dubbio equivoca, pericolosa, insidiosa se interpretata in un determinato modo — di « territorio di Trieste » viene a galla.

LUZZATTO. Nello statuto della Val d'Aosta vi è un'espressione identica.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma noi non siamo certo fautori dello statuto della Val d'Aosta; non credo di passare per apologeta o per sostenitore di questo statuto. Comunque, le mie doglianze si accrescono di fronte ad una simile analogia.

D'altra parte, all'inizio della mia relazione di minoranza, ho già fatto tale rilievo, quindi il suo argomento, dal mio punto di vista, avalla le tesi che sto sostenendo contro l'emendamento Vidali.

Pertanto, per i motivi esposti dall'onorevole Gafter Wondrich soprattutto sul terreno sociale, economico e degli interessi concreti ed obiettivi della città di Trieste, per i motivi politici e nazionali che mi sono permesso appena di accennare, siamo contrari all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Anche la maggioranza della Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo 51-bis, per le ragioni che sono già state esposte, cui desidero aggiungere altre che confermano la nostra perplessità.

Desidero ricordare che, all'inizio della discussione, fu presentato dall'onorevole Luzzatto ed altri un ordine del giorno che sollecitava provvedimenti per l'istituzione di una zona franca ed invitava il Governo a porre allo studio la questione e a predisporre la possibilità di tale istituzione. Quest'ordine del giorno fu successivamente svolto ed il Governo diede soltanto affidamento che la questione sarebbe stata opportunamente considerata in tutti i suoi riflessi, anche per vedere a quali possibili conseguenze si sarebbe potuto pervenire.

Ora, siamo allo stesso punto di prima. Abbiamo avuto in questa discussione una promessa dal Governo che studierà la questione, promessa che è stata ritenuta soddisfacente, tanto che lo stesso presentatore non ha ritenuto di insistere sulla votazione dell'ordine del giorno.

Per questi motivi e per le ragioni di perplessità che effettivamente esistono su questo problema e dopo la promessa del Governo che la questione sarà studiata e potrà essere risolta entro limiti ragionevoli, la maggio-

ranza della Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Vidali.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo Vidali.

PRESIDENTE. Onorevole Vidali, insiste su questo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VIDALI. Non insisto e desidero fare alcune precisazioni. La formula che ho proposto è, mi sembra, la stessa della zona franca prevista nello statuto della Val d'Aosta, cosicché si vede — per rispondere all'onorevole Almirante — come il campo degli antinazionali si estende nel nostro paese.

Gli argomenti che ho svolto e che hanno occupato buona parte del mio intervento sono gli stessi che hanno sostenuto a Trieste non soltanto i comunisti ma anche la democrazia cristiana, il partito repubblicano, il partito socialista, il partito socialdemocratico, numerosi settori economici e senza partito e anche elementi liberali.

Vorrei altresì brevemente indicare, in risposta agli avversari della zona franca, quali sono state le ragioni, già elencate nel mio intervento, che mi hanno spinto a presentare questo articolo aggiuntivo sul quale non insisterò per la votazione.

Noi riteniamo che le zone franche vadano istituite, in generale, in quei porti che per la loro peculiare posizione geografica sono in grado di assolvere una funzione prevalente nei commerci e nei traffici di transito e questa è appunto una delle caratteristiche fondamentali di Trieste rispetto a tutti gli altri porti nazionali.

Quella famosa commissione governativa che è intervenuta a Trieste per investigare quali erano le condizioni per istituire la zona franca integrale che cosa ha concluso? Noi triestini aspettiamo ancora di sapere con chi ha preso contatto, da chi ha preso quelle statistiche contrarie alla istituzione della zona franca.

Le zone franche, secondo noi, si istituiscono, inoltre, in considerazione di particolari situazioni di carattere eccezionale determinate da avvenimenti internazionali. Ed anche da questo punto di vista, Trieste rappresenta un caso tipico, paragonabile soltanto alla situazione di alcuni porti della Germania del nord per i quali appunto, pur nell'ambito del M.E.C., sono stati adottati provvedimenti eccezionali.

Tutta la storia dello sviluppo dell'emporio triestino fin dal 1700 è legata alla concessione

di franchigie doganali, grazie alle quali esso è potuto sorgere e competere con i porti più grandi di Europa nei traffici internazionali.

Nonostante tutti i cambiamenti avvenuti nella geografia politica europea, la funzione portuale di Trieste quale centro di mediazione fra l'Europa centro-orientale e l'oltremare è rimasta potenzialmente valida e strettamente connessa — e non in contrapposizione — con la vita stessa delle sue attività commerciali e industriali.

Infine, tutti i dati statistici di cui ho fatto una riassuntiva citazione nel mio intervento, attestano la decadenza dell'economia triestina, la incontestabile situazione di arretratezza che essa mantiene da anni rispetto all'economia nazionale in generale e rispetto allo sviluppo delle province italiane di maggiore importanza e anche di quelle che in passato le erano inferiori.

Pur nella grave situazione di inferiorità in cui si trova Trieste rispetto ai concorrenti porti jugoslavi e tedeschi, è facile dimostrare la potenziale capacità del porto triestino di mantenere la sua funzione internazionale riferendosi ai successi di alcuni (molto pochi e limitati, purtroppo) provvedimenti adottati per favorire determinati traffici con i paesi danubiani, tramite accordi come quelli stabiliti per gli scambi con la Cecoslovacchia.

La zona franca integrale, secondo noi, faciliterebbe l'acquisizione del passaggio preferenziale delle correnti di traffico tradizionali per il porto triestino e, allo stesso tempo, permetterebbe una ripresa locale di attività nel campo della navigazione, della ricostruzione e della riparazione di navi, delle attività bancarie e assicurative, come pure uno sviluppo di tutte quelle attività che sono caratteristiche della media e della piccola industria e dell'artigianato triestino.

La zona franca integrale, secondo noi, apportando una considerevole diminuzione del costo della vita, oltre a migliorare il tenore di vita della popolazione del territorio di Trieste, favorirebbe l'incremento del turismo nazionale ed estero.

Attraverso tutti questi vari aspetti di sviluppo economico, commerciale e industriale, la zona franca integrale favorirebbe l'impiego di mano d'opera e toglierebbe alla città di Trieste i suoi tristi primati di disoccupazione, di invecchiamento, di insufficiente aumento del reddito.

Riassumendo, la zona franca integrale avrebbe tutte le caratteristiche di quegli auspicati provvedimenti organici, di largo

respiro, di cui Trieste ha necessità per la sua rinascita, nell'interesse della sua popolazione, della regione e della stessa economia nazionale per la quale non può essere che positiva l'esistenza di un porto triestino efficiente.

Non intendo insistere sull'emendamento proposto da me e da altri colleghi del mio gruppo per la zona franca integrale (articolo aggiuntivo 51-bis), perché un voto contrario della Camera creerebbe un precedente negativo alla discussione tanto della proposta di legge n. 116 che io ho presentato alla Camera assieme con altri colleghi comunisti il 18 luglio 1958, sulla quale già ho avuto occasione di intrattenermi in quest'aula, quanto di quella presentata dal senatore Tolloy al Senato. Mi sorprende il fatto che l'onorevole ministro Medici abbia detto che è contrario al nostro articolo aggiuntivo, mentre, quando si è discusso l'ordine del giorno Luzzatto, egli ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Ho detto che il Governo è contrario alla formulazione dell'articolo aggiuntivo Vidali. Il Governo non aveva e non ha alcun bisogno di ricordare quello che ha detto. Credevo, onorevole Vidali, che ella avesse ascoltato le ragioni che l'onorevole relatore per la maggioranza aveva esposto per chiarire la posizione del Governo, cioè che il Governo è pronto a studiare il problema, ma respinge questo emendamento.

VIDALI. La ringrazio della spiegazione e spero che quando si discuterà della zona franca di Trieste non la si discuterà come l'altra volta, quando una commissione parlamentare è venuta a Trieste ed è ripartita senza sentire tutti i circoli interessati a darle tutte le informazioni e i dati statistici concernenti questo problema.

Ad ogni modo, spero che questa discussione avvenga al più presto. In quella sede porteremo altri elementi per dimostrare che una zona franca integrale a Trieste darebbe un nuovo impulso all'economia triestina e arrecherebbe anche una certa utilità a tutta l'economia nazionale.

Presentazione di un disegno di legge.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

l'industria e del commercio, il disegno di legge:

« Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali, accordate sul bilancio dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 52.

FRANZO, Segretario, legge:

« La regione ha facoltà di emettere prestiti interni, da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « la regione », le altre: « su conforme parere del Comitato interministeriale del credito ».

MARZOTTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Questo emendamento è in armonia con tutti gli altri da noi presentati a questo provvedimento. Noi siamo contrari a questa legge che istituisce la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, ma poiché la maggioranza vuole imporre l'approvazione di questa legge, noi vogliamo fare in modo che le attribuzioni della regione abbiano determinati limiti di cautela, di prudenza, di gradualità, che possano essere di valida garanzia non solo per lo Stato, ma anche per la regione stessa.

Che cosa dice l'articolo 52? Che la regione può emettere prestiti interni, da essa esclusivamente garantiti, per opere permanenti, per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. È vero che l'articolo dà alla regione limitate facoltà, ma è altrettanto vero che se non esiste un controllo da parte del Comitato interministeriale del credito, come noi suggeriamo, può darsi il caso che la regione, pressata da impellenti bisogni, emetta prestiti a condizioni per sé particolarmente onerose. Ne deriverebbe, da una parte, un danno per la regione, che allo scopo di attirare il risparmio offre condizioni

particolarmente favorevoli, contraendo mutui ad alto costo, e, dall'altra parte, un danno per lo Stato, il quale vede drenate da parte della regione, e a condizioni concorrenziali di favore nei confronti del drenaggio operato da istituti di credito statali, le risorse di risparmio.

Per queste ragioni, ci permettiamo di raccomandare alla Camera e al Governo l'accoglimento del nostro emendamento, che tende a lasciare alla regione la facoltà di emettere prestiti interni, ma con una supervisione, un controllo ed un parere del Comitato interministeriale del credito, che in Italia ha un'ottima tradizione e non si opporrà certo a che la regione emetta prestiti a condizioni ragionevoli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armani, Schiratti, Toros e Biasutti hanno proposto di sopprimere la parola: « esclusivamente ».

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ARMANI. La ragione di questo nostro emendamento sta nella volontà di estendere la possibilità di concedere garanzie anche agli altri enti locali, per poter provvedere ad investimenti in opere pubbliche permanenti. A noi pare che ciò sia utile anche nell'interesse della costituenda regione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire le parole: « per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie », con le altre: « per un importo non superiore alle sue entrate ordinarie annuali ».

SERVELLO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Noi riteniamo che all'articolo 52 sia necessario un chiarimento proprio nella parte finale, che perciò abbiamo fatto oggetto di questo nostro emendamento.

D'altro canto riteniamo che l'articolo 52 così modificato (anche con l'eventuale approvazione dell'emendamento Armani) si possa approvare. Infatti, l'istituto dei prestiti è previsto dalla finanza locale anche per i comuni e le province, con precise norme e precisi limiti, ed era necessario che in una legge come questa (che noi continuiamo comunque a combattere, pur cercando di modificarla per renderla meno pericolosa nelle sue formulazioni) fosse prevista la possibilità di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

ricorrere a prestiti per affrontare talune situazioni di ordine economico-finanziario che sono connesse all'istituto della regione e ai suoi compiti.

Non siamo molto convinti, onorevole Marzotto, del suo emendamento, perché ci sembra che creare questa nuova procedura di controllo costituisca un'innovazione rispetto alle procedure previste per le regioni a statuto speciale e anche rispetto ai controlli ordinari che questa legge prevede in relazione a tutte le attività economico-finanziarie della nuova regione a statuto speciale. Creare una nuova sovrastruttura, direi quasi una nuova bardatura, potrebbe essere un fattore di maggiori garanzie, di più assidua vigilanza; però potrebbe anche dar luogo a taluni inconvenienti. Pertanto, poiché è opportuno e necessario che questo istituto dei prestiti esista così come esiste, ripeto, per i comuni e per le province, con i limiti previsti dalle leggi ordinarie, sarà meglio, a nostro avviso, non complicare le procedure ma precisare, come noi precisiamo, i limiti di questi importi, così che essi non siano superiori a quello delle entrate ordinarie della regione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sono favorevole all'emendamento Bozzi-Marzotto. Si potrebbe anche ritenere che esso sia pleonastico, che cioè il parere del Comitato interministeriale del credito debba essere comunque richiesto. In verità, credo che esso debba essere richiesto, come credo che avrebbero dovuto in ogni caso richiederlo le regioni a statuto speciale finora esistenti quando hanno dato luogo ad operazioni del tipo di quelle consentite da questo articolo. Io non sono un tecnico della materia e non posso affermare che le regioni a statuto speciale non abbiano sin qui ottemperato ad una norma generale di questo tipo, ma credo di non sbagliare esprimendo al riguardo qualche sommo dubbio.

Allora, i casi sono due: o i rappresentanti del Governo sono in grado di assicurarci (ad una tale assicurazione credo ci rimetteremmo tutti molto volentieri) che sin qui senza eccezione le regioni a statuto speciale hanno ottemperato a questa norma e che quindi non vi sono i pericoli che sono stati paventati; o i rappresentanti del Governo non sono in grado (e veramente abbiamo l'impressione che sia così) di farlo, e allora la norma cautelativa proposta dai colleghi del gruppo liberale non sarebbe più una norma

pleonastica, ma necessaria, se è vero, come è vero — penso di poterlo dire a nome di tutti — che le esperienze di questi anni debbono essere tenute presenti, se non dal punto di vista generale, come noi avevamo sperato, per lo meno nei dettagli.

Riteniamo anche di poterci esprimere favorevolmente all'emendamento presentato dal collega Armani e dagli altri colleghi di parte democristiana per la soppressione della parola « esclusivamente », giacché ci pare che l'onorevole Armani, illustrandolo, abbia detto cose esatte.

Il nostro emendamento non è — come potrebbe apparire a prima vista — di carattere formale, bensì un emendamento molto sostanziale. Secondo il testo della Commissione, la regione ha la facoltà di emettere prestiti per somme molto superiori a quelle delle sue entrate ordinarie, purché i prestiti stessi siano divisi anno per anno per un ammontare non superiore alle entrate annuali. Secondo il nostro testo, invece, la regione potrebbe emettere prestiti per un ammontare complessivo non superiore alle sue entrate annuali. Allora dobbiamo fare una valutazione, non di forma ma di sostanza: vedere se sia prudente da parte nostra, legiferando in questo momento, attribuire ai futuri governi di questa regione la facoltà di indebitare la regione stessa nel modo in cui sono state indebitate talvolta le altre regioni a statuto speciale; o se non sia preferibile stabilire anche qui norme di cautela, che da un lato consentano alla regione di emettere e garantire prestiti, e dall'altro stabiliscano che, emettendo e garantendo prestiti, la regione non possa andare oltre quello che è il suo bilancio annuale. Noi riteniamo che questa norma, nel senso in cui è stata da noi proposta, sia utile alla regione e, al tempo stesso, conforme a quei principi di sana amministrazione a cui non si dovrebbe derogare in questa circostanza. Riteniamo invece la norma proposta dalla Commissione pericolosa in ordine agli stessi interessi delle popolazioni amministrate dall'ente regione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Con l'emendamento Bozzi si vorrebbe introdurre una particolare disciplina per quanto riguarda i prestiti interni, in ordine ai quali dovrebbe essere richiesto il parere vincolante del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. A questo proposito osservo che, trattandosi di prestiti interni, cioè di prestiti da emettersi soltanto nel territorio dello

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

Stato o anche solo all'interno della regione, se tali prestiti sono emessi sotto forma obbligazionaria, forma per cui è richiesto il parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tale parere è obbligatorio anche per questa come per le altre regioni a statuto speciale.

La ragione per la quale si deve ritenere che con questa formulazione sia obbligatorio per le regioni a statuto speciale il parere del Comitato interministeriale per il credito è da rinvenirsi nella disciplina generale che regola questa materia in tutto il territorio dello Stato; si tratta del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, il quale, con le successive leggi in materia bancaria (n. 141 e n. 636 del 1938, n. 933 del 1940 e n. 1752 del 1942) ha stabilito un ordinamento generale del credito. Il citato decreto-legge va indubbiamente rispettato dalle regioni a statuto speciale, in quanto non è stata concessa ad esse alcuna disciplina legislativa in materia di credito, all'infuori dell'ordinamento delle casse di risparmio. Ora, a me sembra evidente che, se la legge generale dello Stato contempla in materia di prestiti un determinato procedimento, e subordina l'emissione di certi prestiti in forma obbligazionaria al parere vincolante del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tale parere, sempre con la stessa efficacia del vincolo, debba essere necessario anche per la regione a statuto speciale perché la legge generale dello Stato è quella, perché la legge generale si applica anche alle regioni a statuto speciale là dove non esista una disciplina legislativa delegata alle regioni che consenta di riformare in piena libertà questa stessa disciplina e quindi anche in deroga all'ordinamento generale statale. Pertanto, l'emendamento Bozzi a me sembra superfluo.

Ma vi è di più. Poiché, infatti, vi sarebbero gli altri prestiti che, non emessi in forma obbligazionaria, non richiedono il parere del Comitato interministeriale per il credito, l'emendamento Bozzi per quest'altra parte sarebbe indubbiamente un emendamento innovativo e notevolmente restrittivo per la regione. Perciò la Commissione pensa che in ogni caso si dovrebbe adottare una formulazione diversa e chiarificatrice perché non si può sottoporre qualsiasi prestito al conforme parere del Comitato interministeriale per il credito, dovendosi, viceversa, restar fermi sui casi già previsti dalla legge per la richiesta obbligatoria e vincolante di detto parere.

Si potrebbe dire: « La regione può emettere prestiti sentito il Comitato interministeriale

per il credito e il risparmio », con l'intesa che questa dizione non deroghi alla obbligatorietà e alla vincolatività del parere per i prestiti obbligazionari, ma si limiti ad introdurre il parere, obbligatorio ma non vincolante, per gli altri prestiti.

La Commissione è d'accordo con l'emendamento soppressivo Armani, ma con il significato che alla soppressione è stato dato dall'onorevole proponente, che cioè la regione possa trovare eventuali garanzie a questi suoi prestiti anche negli altri enti locali o comunque possa provvedere a garantirli diversamente.

Invece la Commissione è contraria all'emendamento Roberti. Con tale emendamento, come ha spiegato l'onorevole Almirante, si vorrebbe stabilire che la regione non possa contrarre prestiti, cioè non possa indebitarsi per un importo superiore alle sue entrate ordinarie annuali.

È evidente che questa è una limitazione che non può essere accettata, perché il prestito dovrebbe avere riferimento alle entrate annuali non per quanto concerne il suo ammontare, ma per quanto riguarda la rata di ammortamento, benché, naturalmente, non si potrebbe ammettere che essa emettesse prestiti per un importo tale da assorbire, come la rata di ammortamento, l'intera entrata ordinaria annuale, perché sarebbe certamente eccessivo; ma la formula usata dall'articolo 52 è tale che, pur lasciando una determinata libertà alla regione nell'assunzione di questi suoi prestiti, pur tuttavia la vincola nel senso che i prestiti stessi non possono essere superiori alle sue entrate ordinarie.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il quesito posto dall'onorevole Bozzi con il suo emendamento illustrato dall'onorevole Martozzo, mi sembra di grave momento soprattutto dopo l'interpretazione così dotta che ne ha data l'onorevole relatore, giacché, in verità, si viene a stabilire un congegno che vincola l'emissione di qualunque prestito da parte della regione al parere conforme del Comitato interministeriale per il credito.

La figura del parere conforme riduce il contenuto della potestà dell'organo deliberante, almeno sotto il profilo della discrezionalità, facendo acquistare all'atto una forma di complessità tale che l'uomo comune, non iniziato nei segreti della logica giuridica, non arriva a discernere più se, in definitiva, chi decide sia l'organo della deliberazione o quello che dà il parere. Nella specie, alla regione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

che non intenda conformarsi al parere, resta la possibilità di escogitare modalità e forme diverse che il Comitato per il credito può accettare; ma può accadere che questa possibilità si riduca ad una mera ipotesi teorica.

Data questa situazione di cose e dato che il Governo non è in grado in questo momento di determinare il carattere del parere del Comitato per il credito in materia di mutui regionali, io chiedo, signor Presidente, che così come abbiamo rinviato per motivi analoghi la discussione degli articoli 48, 49 e 50, anche questo quesito venga sottoposto alla Commissione bilancio, già convocata.

Il Governo è favorevole all'emendamento Armani e contrario all'emendamento Roberti.

PRESIDENTE. L'emendamento Bozzi è rinviato alla Commissione bilancio.

L'emendamento Armani, accettato dalla Commissione e dal Governo, si può considerare incorporato nel testo della Commissione.

Onorevole Roberti, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Roberti, tendente a sostituire le parole: « per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie », con le altre: « per un importo non superiore alle sue entrate ordinarie annuali ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 52 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Armani:

« La regione ha facoltà di emettere prestiti interni, da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie ».

(È approvato).

All'articolo 52 resta impregiudicata la questione relativa all'emendamento Bozzi.

Gli onorevoli Gefter Wondrich, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 52-bis:

« La regione, al fine di favorire il proprio sviluppo economico, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni ed agevolazioni per nuove imprese ».

L'onorevole Gefter Wondrich ha facoltà di illustrarlo.

GEFTER WONDRICH. Ho trovato strano, signor Presidente, che nello stesso testo della Commissione non sia stato inserito questo mio emendamento il quale non fa che riprodurre testualmente l'articolo 10 dello statuto della regione sarda. Penso infatti che, così come alla regione sono devoluti i poteri in materia tributaria, debbano essere attribuiti anche questi poteri. Mi sembra una conseguenza logica, considerando anche che questa facoltà ha già trovato sede nell'articolo 37 dello statuto siciliano e, come dicevo, nell'articolo 10 dello statuto sardo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nicosia, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi 52-bis e 52-ter:

« La regione può contrarre mutui allo scopo di provvedere a opere pubbliche improrogabili di sua competenza oppure al pagamento di debiti scaduti ovvero dipendenti da condanne o da transazioni.

Nessun mutuo può essere contratto dalla regione se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quinto delle entrate effettive ordinarie, accertate nell'esercizio finanziario precedente »;

« Il consiglio regionale approva le proposte di emissione di prestiti interni o di contrattazione di mutui, di cui agli articoli precedenti, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ».

L'onorevole Nicosia ha facoltà di illustrarli.

NICOSIA. La Camera ha già approvato all'articolo 5 la potestà da parte della regione di contrarre mutui, oltre che di lanciare prestiti interni. La questione è stata ampiamente trattata in sede di discussione di quell'articolo 5. Si è detto che la regione può contrarre mutui, però non è stata disciplinata questa facoltà. L'articolo aggiuntivo 52-bis, da noi formulato, desidera pertanto stabilire una disciplina in ordine alla norma generale stabilita all'articolo 5 riguardante la potestà della regione di contrarre mutui.

Se non stabiliamo questa disciplina, la potestà data alla regione potrebbe portare la regione stessa a contrarre mutui indefinitamente, impegnando tutto il suo patrimonio. Faccio presente alla Camera che il patrimonio della regione sarà quello ormai classico delle regioni e che comunque è precisato agli articoli 55 e 56. Il demanio pubblico comprende beni inalienabili e incommerciabili: strade e altri beni di uso pubblico infruttifero. Ma vi è il demanio forestale, idrico e minerario; vi è il notevole patrimonio delle aliquote delle imposte che andremo a discutere in sede di articoli 49 e 50. Tuttavia, penso che i prestiti alla regione saranno volontari o patriottici, poiché non credo che il cittadino possa essere obbligato a dare soldi alla regione.

Se non discipliniamo l'esercizio della facoltà di contrarre mutui, la regione — come dicevo — potrebbe impegnare l'intero suo patrimonio, dato che altro controllo non abbiamo.

Sarebbe allora opportuno fare rientrare la disciplina di questa potestà della regione nella disciplina generale della finanza locale e cioè la regione può contrarre mutui, però può contrarli o per provvedere ad opere pubbliche improrogabili di sua competenza (quindi di carattere specificamente regionale), oppure per provvedere al pagamento di debiti scaduti ovvero dipendenti da condanne o da transazioni. La regione può aver bisogno di contrarre mutui a questo titolo.

Con i prestiti si ha un bene attuale, quello ricevuto dalla regione di contro a un bene futuro rappresentato dalle quote di restituzione. Il rimborso del capitale aggravato degli interessi può arrivare ad una cifra tale da impegnare l'intero bilancio della regione. Sappiamo già della situazione di alcuni comuni in cui le entrate effettive sono, per esempio, di dieci miliardi e gli interessi passivi e le quote di ammortamento raggiungono perfino l'80 per cento.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. E anche più!

NICOSIA. La ringrazio di questa precisazione. E allora vale la pena di disciplinare questo settore nell'interesse della regione e della finanza regionale.

Direi che questo nostro è un articolo aggiuntivo di carattere tecnico, disponendo che «nessun mutuo può essere contratto dalla regione se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il

servizio degli interessi ad una cifra superiore al quinto delle entrate effettive ordinarie...». Questo è il minimo di garanzia che si può chiedere perché la regione sia in grado di muoversi sollecitamente nella sua azione.

Ma v'è un altro problema. Noi abbiamo chiesto che non si superi il quinto delle entrate (per i comuni e le province si parla del quarto) perché la funzione legislativa della regione è più ampia di quella di un comune e di una provincia.

Il nostro articolo aggiuntivo 52-bis richiama l'attenzione della Camera sulla serietà del problema dei mutui. La regione, contrando un mutuo presso una banca (e non presso la Cassa depositi e prestiti) dovrà pagare cifre notevolissime per interessi e per spese di prefinanziamento. Occorre pertanto stabilire nello statuto un limite, nell'interesse stesso della regione. In un secondo tempo, nelle norme di applicazione, si può considerare il caso dell'accensione di mutui da parte della regione presso la Cassa depositi e prestiti.

L'articolo aggiuntivo 52-ter riguarda una materia più strettamente politica, l'approvazione cioè da parte del consiglio regionale delle proposte di emissione di prestiti interni o di contrattazione di mutui. L'articolo 7 dice che la regione vi provvede con atti legislativi. Poiché l'atto legislativo è la legge regionale (così si è espresso anche l'onorevole Rocchetti), l'emissione di un prestito deve essere fatta a seguito di una legge regionale. Lo stesso dicasi per il mutuo. Ora, noi proponiamo che le proposte di emissione di prestiti interni o di contrattazione di mutui (data la loro grande importanza per la vita regionale) siano approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Faccio presente che si tratta di una maggioranza qualificata, la stessa richiesta per la formazione e il funzionamento della giunta. Se essa non ha la maggioranza nel consiglio regionale, non può legiferare; tanto meno, quindi, deve poter adottare provvedimenti particolarmente importanti come sono appunto quelli relativi alla contrazione di mutui. La maggioranza qualificata che noi richiediamo, la stessa richiesta per l'approvazione di bilancio, rappresenta dunque un implicito rinnovato atto di fiducia nella giunta.

Oltre tutto, il principio che per l'approvazione di mutui e di atti interessanti comunque il patrimonio pubblico occorra l'approvazione della maggioranza dei consiglieri in carica è proprio del nostro diritto amministrativo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

Per queste ragioni mi auguro che i nostri articoli aggiuntivi siano approvati.

MARZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. A sostegno dell'emendamento Nicosia, sul quale preannunziamo il nostro voto favorevole, vorrei addurre alcune considerazioni.

Negli ultimi anni abbiamo constatato che tutte le grandi amministrazioni sono irresistibilmente portate a contrarre debiti, sotto forma di mutui, prestiti od altro. Mi sembra pertanto opportuno introdurre nello statuto della costituenda regione una ulteriore garanzia al riguardo.

Può darsi che nel Friuli-Venezia Giulia abbiano a prevalere criteri di prudenza, ma può anche darsi che questa prudenza possa o debba essere il risultato di un concorso di volontà che si può verificare solo attraverso una votazione qualificata. In questo senso l'articolo aggiuntivo ci sembra fra quelli non meramente restrittivi delle potestà della regione, ma volti ad assicurare il miglior andamento dell'amministrazione regionale.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. A proposito dell'articolo 52-bis Geffer Wondrich, osservo che esso si ispira all'esigenza, già prospettata durante la discussione generale, di garantire lo sviluppo economico della regione.

Ai colleghi dell'estrema sinistra, e in particolare del gruppo comunista, i quali sostenevano che le imprese monopolistiche dovevano essere poste in condizione di non agire nel quadro dell'economia regionale, già mi ero permesso di far rilevare che si trattava di una tesi assai strana, in quanto le regioni a statuto speciale si sono preoccupate finora di attrarre in ogni modo capitali privati, spesso in concorrenza con altre regioni o con lo Stato, per sopperire alle deficienze di capitali e di iniziativa tipiche soprattutto delle aree depresse, come la Sicilia e la Sardegna.

Mi sembrava di poter rilevare un principio di contraddizione nelle argomentazioni di quei settori della sinistra politica i quali da un lato affermano che la regione speciale deve essere istituita nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e soprattutto nelle zone depresse dell'economia friulana per garantire lo sviluppo economico, e dall'altro al contrario affermano che le iniziative indispensa-

bili per lo sviluppo economico di un'area depressa debbano essere scoraggiate e allontanate.

Con l'articolo aggiuntivo Geffer Wondrich si tende ad equiparare a questo riguardo la regione Friuli-Venezia Giulia alle regioni a statuto speciale siciliana e sarda, che hanno adottato analoghe norme. Nello statuto regionale sardo esiste una norma identica a questa all'articolo 10; nello statuto siciliano non esiste una norma identica, ma sono previste norme dello stesso genere nella legislazione regionale e soprattutto esiste una prassi economica e sociale analoga. Crediamo dunque di poter suggerire al Governo e alla maggioranza di non respingere l'articolo aggiuntivo.

I due ulteriori articoli aggiuntivi Nicosia riguardano l'argomento dei mutui. Credo che l'onorevole Nicosia abbia detto cosa giusta quando ha affermato che l'articolo 52-bis colma una lacuna di questa legge. Abbiamo tentato di regolamentare la parte relativa ai prestiti, mentre per quella concernente i mutui nello statuto non vi è alcuna regolamentazione. Siccome abbiamo disposto in precedenza all'articolo 7, per atto legislativo della regione, la contrattazione dei mutui e l'emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52 (ciò che fa ritenere che detto articolo dovrebbe occuparsi sia dei prestiti, sia dei mutui, mentre invece si occupa solo dei prestiti lasciando del tutto inevasa la parte delicata relativa ai mutui), sembra in primo luogo, per un principio di coordinamento, che la norma da noi proposta debba essere approvata.

Quanto alla formulazione, la norma stessa stabilisce, attraverso il disposto dei due articoli aggiuntivi 52-bis e 52-ter, alcune cautele, relative in primo luogo alla destinazione dei mutui, in secondo luogo alle garanzie che devono esistere per la formazione dei mutui, in terzo luogo alle garanzie di carattere propriamente politico.

Quanto al limite di destinazione, si tratta di una norma che è stata desunta, *grosso modo*, dal testo della legge comunale e provinciale, e trova precedenti anche nelle norme di attuazione dello statuto regionale siciliano e in quelle degli enti locali in Sicilia. Si tratta di stabilire, cioè, come limite, che debba trattarsi di opere pubbliche improrogabili che siano di competenza della regione oppure che i mutui debbano servire al pagamento di debiti scaduti ovvero dipendenti da condanne o da transazioni. L'articolo si può formulare anche in un testo diverso,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

aggiungendo specificazioni o togliendone, ma è necessario che vi sia in ogni caso un limite all'accensione dei mutui.

Nel primo capoverso dell'articolo 52-*bis* chiediamo che si ponga un limite di garanzia, come è stato illustrato dall'onorevole Nicosia. Credo che concorderete con la diagnosi del collega Nicosia sui mali delle amministrazioni degli enti locali, quanto ai mutui, al loro ammontare, agli interessi. Noi pensiamo che il voler tentare di evitare *a priori* che la amministrazione regionale Friuli-Venezia Giulia corra i pericoli ai quali sono andate e vanno incontro tante amministrazioni di enti locali, rappresenti, da parte nostra, un dovere di responsabilità.

Anche qui si potrà concordare sulla misura cautelativa: lo stesso onorevole Nicosia ha detto che la misura di un quinto non è uguale a quella stabilita da altre leggi. Comunque una misura cautelativa ci sembra necessaria, tanto più che l'articolo 52, per quanto si riferisce ai prestiti, una misura cautelativa ha stabilito, sia pure in forma diversa da quella che noi richiedevamo. Avete ritenuto di non considerare illimitata, in ordine alla quantità, la facoltà dell'amministrazione regionale di emettere prestiti. Non vediamo perché dovrebbe essere considerata illimitata la facoltà di accendere mutui.

Infine, si tratta di un'attività legislativa. Il relatore per la maggioranza ricorderà che, quando si discusse l'articolo 7, chiedemmo chiarimenti e garanzie perché, secondo noi, non era chiara la dizione di quell'articolo, non si comprendeva bene che cosa fossero gli atti legislativi previsti da quell'articolo e sotto quali controlli di carattere politico tali atti sarebbero caduti. L'onorevole Rocchetti ricorderà altresì che egli chiari che si trattava di veri e propri atti legislativi i quali sarebbero rientrati nella sfera dei controlli stabiliti dagli articoli 4, 5 e 6.

In relazione a tutto ciò, si tratta qui di inserire una garanzia di carattere politico, nel senso che allorché il consiglio regionale approva proposte di prestiti o di mutui debba esservi una maggioranza qualificata. Si tratta di una garanzia politica non per le minoranze, ma per la regione stessa: la garanzia cioè data alla regione, nel senso che nessun provvedimento potrà essere preso per ragioni politiche, che potrebbero essere ragioni di politica interna alla regione, oppure ragioni concorrenziali e demagogiche tra regione e regione, il giorno in cui sciaguratamente tutta l'Italia dovesse essere divisa. Quindi garanzie di carattere politico date

non alle minoranze in quanto tali, ma al consiglio regionale ed alla funzionalità stessa della regione. Questi sono i motivi per i quali ci permettiamo di insistere sugli articoli aggiuntivi da noi presentati ed illustrati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Quanto all'articolo aggiuntivo 52-*bis* Geffer Wondrich, sembra alla Commissione che la ripetizione dell'articolo 10 dello statuto sardo non debba dar luogo a rilievi, poiché in definitiva la disposizione ha un contenuto assai modesto.

Infatti, che cosa si vorrebbe stabilire con l'articolo 52-*bis* che, come ha detto l'onorevole Geffer Wondrich, è la ripetizione dell'articolo 10 dello statuto sardo? Si vorrebbe dare alla regione, nei limiti della propria competenza, la possibilità di disporre esenzioni tributarie ed agevolazioni per nuove imprese. La disposizione però è di modesta rilevanza. In effetti, secondo l'articolo 10 dello statuto sardo, la competenza a conferire queste esenzioni sarebbe limitata solo al settore della propria competenza tributaria, quindi soltanto dei propri tributi diretti, che sono modesti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Vorrei sapere chi può dire che sono modesti dei tributi che non abbiamo ancora stabilito e che la regione può stabilire attraverso proprie norme.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La risposta mi sembra piuttosto semplice.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Per quanto riguarda la Sicilia questi tributi non sono affatto modesti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. In definitiva, le imposte che veramente possono avere incidenza sono le imposte sul reddito che sono di esclusiva pertinenza del potere statale, mentre alla regione è assegnata solo un'aliquota di queste imposte.

È evidente che le imposte regionali debbono avere, necessariamente, un'estensione piuttosto limitata. Comunque, la maggioranza della Commissione, dato anche che una norma analoga è prevista nello statuto sardo, si rimette alla Camera.

La maggioranza della Commissione è invece contraria all'articolo aggiuntivo 52-*bis* Nicosia, con il quale si vorrebbe stabilire una serie di limitazioni per i mutui.

Poco fa, parlando a proposito dell'articolo 52 in materia di prestiti, ho espresso l'opinione che si debba ritenere per prestito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

qualsiasi forma d'indebitamento della regione.

L'onorevole Almirante ha fatto una differenziazione fra prestito e mutuo, proprio parlando dell'articolo 52 e io ho già espresso la mia opinione circa la parola « prestito » di cui all'articolo 52.

Tuttavia, rileggendo meglio l'articolo 52-ter può sorgere qualche dubbio perché si parla di « emissione di prestiti ». Effettivamente alle parole « emissione di prestiti » può corrispondere un concetto più strettamente tecnico dal punto di vista della tecnica bancaria, per cui si debba forse ritenere che si tratti semplicemente di emissione di obbligazioni. In questo caso, l'osservazione dell'onorevole Almirante sarebbe pertinente perché non vi sarebbe alcuna disciplina in materia di mutui. Ma anche ammettendo che la materia si debba effettivamente ritenere non disciplinata, la maggioranza della Commissione non ritiene che si debba accogliere quanto è disposto nell'articolo 52-bis.

Posto che si deve riconoscere alla finanza regionale una notevole latitudine ed estensione, introdurre in materia di mutui gli stessi criteri indubbiamente restrittivi della legge comunale e provinciale stabiliti nell'articolo 300, sembra fuor di luogo, nel senso che non si può prendere un ente a cui si riconosce un certo potere legislativo, a cui si riconosce, anche quando si tratta di regione a statuto ordinario, una certa autonomia finanziaria e pretendere di condurlo per mano come può esser fatto per qualsiasi altro ente sottoposto a maggiore controllo.

Quindi, i vincoli di destinazione sono ritenuti indubbiamente contrari ai principi cui si ispira l'autonomia finanziaria della regione. Del resto, la responsabilità in questa materia è affidata alla legge regionale e, pertanto, al consiglio regionale.

NICOSIA. Ella, onorevole Rocchetti, potrebbe avere ragione. Le altre regioni a statuto speciale non hanno mai contratto mutui.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Io veramente, onorevole Nicosia, non sono così dotto come lei in materia di prassi regionale, perché ella è figlio della regione « grande », quella con la maiuscola, e quindi ne vive le esperienze. Io ho moltissimi dubbi che le altre quattro regioni non abbiano contratto mutui in nessun caso e per nessuna ragione, perché ciò mi sembra inverosimile. Comunque, sono disposto anche a crederlo.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. È verosimile.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda gli altri articoli aggiuntivi, ritengo che non sia assolutamente necessario introdurre disposizioni desunte egualmente dalla legge comunale e provinciale, non solo per le anzidette ragioni attinenti all'autonomia, ma anche perché li ritengo inutili. L'onorevole Nicosia dimostra col suo emendamento di ritenere che i mutui abbiano una loro indefinita contrattabilità, mentre è evidente che se al mutuo, cioè al debito, corrisponde un credito e quindi un creditore, questi deve essere rinvenuto. Il che non è sempre facile impresa.

Comunque, fuori da ogni celia, onorevole Nicosia, rilevo che esiste in questa materia un limite di carattere naturale da cui non si può prescindere, cioè la disponibilità di garanzia per il mutuo. È evidente che nessun ente pubblico potrà contrarre mutui se non offrirà garanzie. Gli enti pubblici hanno a disposizione due sole forme di mutui: con il proprio tesoriere che anticipa nell'ambito della disponibilità e magari anche oltre, oppure con gli altri enti appositamente organizzati per la concessione di mutui attraverso la presentazione di un'adeguata garanzia, cioè la cessione dei cespiti.

Ora, a me sembra evidente che, ferma restando quella che è la realtà, alla regione Friuli-Venezia Giulia, nonostante la rispettabilità dei suoi abitanti, nessun ente farà mutui indipendentemente dalla concessione delle garanzie che sono normali per tutti gli enti pubblici, sì che ogni preoccupazione al riguardo mi sembra sia per lo meno eccessiva.

Per quanto riguarda l'articolo 52-ter, per gli stessi motivi mi dichiaro contrario. Non è proprio il caso di introdurre particolari vincoli di maggioranza allorché si tratta della contrattazione di mutui, in quanto alla autonomia regionale bisogna responsabilmente riconoscere questa possibilità. La garanzia consiste nel fatto che della materia è investito per l'articolo 7, il consiglio regionale, e che occorre una legge regionale formale per addvenire all'autorizzazione a contrarre un mutuo. D'altra parte uno speciale *quorum* richiedente la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in un organismo relativamente modesto come composizione numerica, e in cui l'ordinaria presenza della maggioranza si può considerare come un fatto normale, non si spiegherebbe nemmeno sotto il profilo pratico.

NICOSIA. Quando, una volta approvato il bilancio regionale, la giunta delibera un mutuo, le cifre del bilancio variano.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Non è che con la legge di bilancio si possano introdurre nuovi impegni finanziari. Si capisce che gli impegni saranno assunti nelle forme ordinarie e il bilancio sarà predisposto dal potere amministrativo per essere sottoposto a quello legislativo regionale nell'anno successivo e nelle forme ordinarie. Per queste ragioni la maggioranza della Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo 52-bis.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo fa notare che la Camera ha già approvato l'articolo 47, che afferma che la regione gode di autonomia finanziaria.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. L'abbiamo approvato modificando il testo della Commissione ed eliminando il verbo « gode ».

PRESIDENTE. Per l'esattezza abbiamo adottato una norma analoga a quella contenuta nello statuto sardo.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Anche il testo modificato afferma l'autonomia finanziaria della regione. Non ho con me, ahimè!, il testo dell'emendamento, ma desidero far notare al relatore per la maggioranza che l'articolo che abbiamo votato esprime il concetto secondo il quale la regione ha autonomia finanziaria.

Ora, l'articolo aggiuntivo 52-bis Geffer Wondrich, ribadendo esattamente il contenuto dell'articolo 10 dello statuto sardo, afferma che la regione può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni ed agevolazioni per nuove imprese, il che significa che la regione è autorizzata a fare ciò che già poteva fare prima. Se ho ben capito - e non sempre è agevole seguendo questa profluvio di parole - mi sembra che l'emendamento Geffer Wondrich contenga una contraddizione o comunque aggiunga qualcosa di superfluo rispetto a quello che abbiamo già affermato, perché la regione se ha autonomia finanziaria, potrà bene nei limiti della propria competenza tributaria accordare esenzioni e agevolazioni per nuove imprese.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Se fosse esatta questa sua osservazione, potremmo abolire il titolo IV mantenendo il solo articolo 47, perché tutto il resto è inutile. Stabilito che la regione ha una finanza, tutto il resto, anche la norma relativa ai prestiti e ai mutui, è inutile.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. I limiti degli articoli successivi sono quelli che la Camera stabilirà. Qui si tratta di stabilire se la regione può o non può fare

una politica economica. Cosa vuol dire l'espressione: « accordare esenzioni tributarie per nuove imprese »? Vuol dire dare un contributo che si esprime sotto forma di esenzione. Perché vogliamo quindi supporre che la regione non possa fare neanche questo? Se la regione non può farlo, allora non vedo perché vogliamo costituire questa regione. (*Interruzione del deputato Nicosia*).

In conclusione, il Governo ritiene che l'articolo 52-bis Geffer Wondrich nella sua formulazione sia inutile, ma poiché il relatore per la maggioranza ha dichiarato di rimettersi alla Camera, il Governo, pur col chiarimento dato, si associa volentieri.

Per le stesse ragioni ed anche per altre (e di queste faccio grazia alla Camera) il Governo si dichiara contrario ai due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Geffer Wondrich, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi alla Camera?

GEFFER WONDRICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 52-bis Geffer Wondrich.

(*Non è approvato*).

Onorevole Nicosia, insiste per la votazione dei suoi articoli aggiuntivi 52-bis e 52-ter, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 52-bis Nicosia.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 52-ter Nicosia.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 53.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

La regione, previe intese col ministro delle finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cardonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole:

« Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ».

SPONZIELLO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Si tratta di un emendamento di carattere tecnico che ancora una volta sottopongo all'attenzione dell'Assemblea, a meno che essa non si voglia trincerare dietro quel fine di non ricevere la cui esperienza ci ha fatto capire perché anche i nostri emendamenti a carattere tecnico siano stati quasi tutti respinti. Un emendamento di carattere tecnico è questo. Infatti siamo perfettamente d'accordo che la regione debba fornire tutte le informazioni agli uffici tributari dello Stato, siamo perfettamente d'accordo che la regione possa prendere visione, anzi direi addirittura debba, di tutte le operazioni di accertamento che vengono compiute dagli uffici tributari dello Stato; però riteniamo che sia pericoloso che gli uffici stessi siano tenuti a riferire alla regione in merito ai provvedimenti adottati sulle informazioni ottenute. A parte la considerazione che con una legge speciale, quella istitutiva della regione, vogliamo imporre agli uffici tributari dello Stato un obbligo, che cosa accadrà se l'ufficio tributario, ricevuta una informazione dalla regione, poi non comunichi alla regione stessa il provvedimento eventualmente adottato? Esiste un potere di controllo da parte della regione, un potere di modificazione del provvedimento comunicato dall'ufficio tributario, esiste una sanzione nei confronti del medesimo? Evidentemente no.

Proponiamo pertanto la soppressione di questa parte dell'articolo 53. Ove, poi, la maggioranza respingesse l'emendamento soppressivo, mi permetterei di suggerire di modificare almeno la dizione in questa forma: « Gli uffici competenti » (non più gli uffici stessi) « sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in conseguenza di tale affidamento ». Si intenderebbe, con questo, che la regione dà un affidamento e l'organo dello Stato espleta l'indagine ed emana il provvedimento, senza adombrare quel rapporto di *do ut des* tra l'informazione all'ufficio

tributario e la comunicazione del provvedimento alla regione che risulta invece dalla dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Spadazzi ha proposto di sopprimere il primo comma. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di sopprimere il primo comma, e, subordinatamente, di sopprimere, al primo comma, le parole: « gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ».

MARZOTTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. L'emendamento ha lo scopo di esprimere determinate riserve sulla prima parte dell'articolo, che suona: « La regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni ». Questo significa che da parte della regione vi è la possibilità di conoscere gli accertamenti dello Stato, e che da parte della regione vi è un'altra possibilità, quella di fornire allo Stato determinate informazioni, presupponendo che la regione che sta per nascere possa avere informazioni più precise, effettuare accertamenti più probanti rispetto a quelli derivanti da una tradizione fiscale consolidata da molti anni, e su questo noi avanziamo molte riserve, anche per un altro fatto: pur supponendo che queste informazioni locali possano valere di più di quelle ottenute attraverso gli uffici fiscali dello Stato, l'imposizione locale e quella dello Stato sono due cose completamente diverse nel nostro ordinamento, e ciò si è fatto deliberatamente. Il comune di Milano, per esempio, si comporta in un certo modo rispetto all'accertamento degli uffici tributari dello Stato; il comune di Firenze si comporta in modo completamente diverso, a seconda dei suoi bilanci; il comune di Napoli può comportarsi con criteri altrettanto disuguali. Quindi è accertato che tra imposizione dello Stato e imposizione locale vi è una completa diversità.

Insistiamo, poi, subordinatamente, perché sia soppressa la seconda parte del primo comma. Vorrei che fosse qui il ministro delle finanze, onorevole Trabucchi, giacché conosco le difficoltà in cui egli si trova in ordine al funzionamento del suo dicastero. Il Ministero delle finanze dispone di scarso personale rispetto ai compiti che deve svolgere; aggiungo anche che si tratta di un personale che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

va diventando sempre più scarso in relazione agli accertamenti che è chiamato a svolgere per combattere le famose sperequazioni, le famose evasioni fiscali. Ora si vuole affidare al Ministero delle finanze anche il compito di riferire alla regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite. Quale senso ha che la regione venga portata a conoscenza dei provvedimenti adottati dal Ministero delle finanze? Non ha alcun senso. Probabilmente, l'unico risultato che si otterrà sarà quello di far perdere tempo al Ministero delle finanze, e, nella migliore delle ipotesi, di fornire qualche notizia alla regione con enorme ritardo. È per questa ragione che noi chiediamo alla Commissione e al Governo di voler accettare il nostro emendamento, che ha lo scopo precipuo di non caricare il Ministero delle finanze di compiti ancora più gravi di quelli che ha attualmente, se si vuole, come si vuole da molte parti, che il Ministero delle finanze si occupi dell'esatto accertamento e del prelievo dei tributi stabiliti con le leggi che noi votiamo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. In merito agli emendamenti all'articolo 53, mi permetto non un supplemento di illustrazione, che non è certo necessario dopo quanto è stato detto, ma una rilettura dell'articolo stesso, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte del primo comma.

Questo primo comma si apre con la seguente dizione: « La regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni ». Su questa prima parte ritengo si possa essere senz'altro d'accordo. Piuttosto si sarebbe potuto fare a meno di inserire la norma in una legge costituzionale, trattandosi di una forma di collaborazione doverosa e indispensabile. Comunque, è difficile esprimersi in senso contrario a tale disposizione, se ci si vuole attenere, come io desidero attenermi, ad un criterio di obiettività. Siccome la regione deve trarre i propri mezzi di sussistenza in larga misura da quote di tributi erariali, sembra logico che la regione, per regolarsi nelle sue responsabilità di carattere amministrativo — formazione dei bilanci, indirizzo della spesa — possa prendere visione degli accertamenti compiuti dagli uffici tributari dello Stato. È vero che sulla base di una norma di questo genere ci si dovrebbe riferire ad un deter-

minato concetto della spesa regionale che non è per ora — che io sappia — il concetto ufficiale del Governo né dei comitati che si sono occupati di questi problemi; cioè, se si approva la norma in questo senso, ci si riferisce ad una concezione della finanza regionale (ne parleremo quando discuteremo gli articoli 48, 49 e 50) in base alla quale le spese regionali dovrebbero essere tratte dalle entrate conseguite nella relativa regione. E l'onorevole ministro sa e m'insegna che non è questa la concezione di carattere sociale alla quale ha ritenuto di attenersi, per esempio, la commissione Tupini nell'occuparsi della finanza regionale, e non è affatto detto, quindi, che ad una concezione di questo genere ci si debba attenere.

Ad ogni modo, espresse le nostre riserve, che credo siano condivise anche da altri settori, in ordine al concetto al quale ci si può ispirare, penso che sulla prima parte del primo comma si possa essere d'accordo.

Prego invece l'onorevole ministro di riconsiderare insieme con noi cortesemente la seconda parte dello stesso comma: « Gli uffici stessi » (cioè gli uffici dello Stato) « sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ». È una dizione un po' forte. Gli uffici dello Stato sono obbligati, a mente dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, a riferire alla regione non già nuove informazioni o dati, perché questo riguarda la prima parte del comma, ma sono tenuti a riferire alla regione sui provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite: cioè è sufficiente che la regione fornisca delle informazioni, neppure degli orientamenti responsabili, perché gli uffici tributari dello Stato siano a loro volta costretti a riferire sui provvedimenti adottati. In realtà, si dice che gli uffici dello Stato sono tenuti a riferire, ma s'intende che in questo caso gli uffici dello Stato sono tenuti a provvedere. La vera sostanza della norma è questa. Se gli uffici dello Stato fossero tenuti a riferire, si tratterebbe soltanto di quel debito di collaborazione, vorrei dire perfino di cortesia, che deve esistere in un senso e nell'altro fra regione e Stato. Ma quando si stabilisce, invece, nella sostanza, che sui dati forniti dalla regione gli uffici dello Stato sono tenuti a provvedere, si stabilisce un obbligo unilaterale, una sostanziale dipendenza degli uffici tributari dello Stato nei confronti degli uffici tributari della regione, ossia si stabilisce una norma che viene senz'altro meno a tutto quanto è stato detto da parte governativa moltissime volte intorno alla concezione della

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

regione, alla sua funzione, ai limiti della sua autonomia.

Quanto ha proposto l'onorevole Sponziello è da considerarsi saggio e modesto. Non volete approvare questo nostro emendamento, forse perché presentato da noi (è un'ipotesi che ha formulato l'onorevole Sponziello)? Per lo meno accettate di trasferire questo concetto alla fine del secondo comma, modificandolo. Siccome il secondo comma stabilisce: « La regione, previe intese col ministro delle finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi », a questo punto si potrebbe aggiungere: « Gli uffici competenti sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in conseguenza di tale affidamento ». In tal caso non vi sarebbe più un rapporto di vera e propria dipendenza degli uffici tributari dello Stato dai competenti uffici della regione, ma verrebbe instaurata, anche per quanto attiene al secondo comma dell'articolo, una utile collaborazione fra la regione e lo Stato.

In questo senso, in via subordinata ci permettiamo di insistere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 53?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione non ritiene che l'articolo debba essere emendato. L'articolo, evidentemente, ha una sua ragione, ed essa è stata accennata, sia pure di scorcio, dall'onorevole Almirante.

La finanza dell'ente viene creata su queste due basi: imposte regionali autonome, che sono assai modeste, e partecipazione ad alcune imposte erariali, rappresentante il cespite di gran lunga maggiore. Stante questo regime di partecipazione della regione al gettito di imposte statali, è più che naturale dunque che sia i loro accertamenti sia gli incassi vadano curati dallo Stato, ma che, al tempo stesso, vi sia altresì una reciprocità di controlli, perché da come gli accertamenti sono condotti e da come le imposte vengono esatte dipende la vita stessa della regione.

L'articolo 53, così come la Commissione lo ha elaborato, non è frutto di fantasia, giacché la Commissione lo ha recepito integralmente dall'articolo 71 dello statuto per il Trentino-Alto Adige. Negli altri statuti vi sono poi norme in un certo senso ancora più vincolanti ai fini di questo controllo, come è, per esempio, nell'articolo 9 dello statuto sardo, ove è detto che a tale accer-

tamento può partecipare personale dell'ente locale, e come è precisato anche nello statuto per la Valle d'Aosta, giusta il disposto della legge ordinaria dello Stato 22 ottobre 1955, n. 1172.

Più che naturale, dunque, la reciprocità di questi contatti ai fini anche di una collaborazione. Il testo mutuato dallo statuto del Trentino-Alto Adige è, d'altronde, del tutto rispettoso delle prerogative e dei poteri dello Stato.

Ma le osservazioni si appuntano particolarmente sulla seconda parte del primo comma dell'articolo con gli emendamenti Roberti e la subordinata Bozzi. Ora, è evidente che la regione darà le notizie di cui sarà richiesta ed avrà, di conseguenza, il diritto di sapere quali provvedimenti saranno stati adottati in rapporto alle sue informazioni. Ma dice l'onorevole Almirante: bisogna distinguere se questi provvedimenti saranno negativi o positivi. Ma questo non ha rilevanza; qui si tratta di sapere quali provvedimenti siano seguiti a queste osservazioni, positivi o negativi che siano. Dice ancora l'onorevole Sponziello: non vi può essere coercizione. Ma qui a me pare che la regione, essendo un ente autonomo differenziato dallo Stato, abbia facoltà di effettuare ricorsi normali, gerarchici e giurisdizionali persino contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione statale.

Vi sono, insomma, le normali forme di gravame, in via amministrativa o giurisdizionale, che certamente alla regione competono. Si capisce che la regione non potrà fare più di questo, ma è certo che alla regione non può essere negato il diritto che spetta ad ogni cittadino. Per questi motivi la maggioranza della Commissione è contraria ai tre emendamenti proposti all'articolo 53.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Spadazzi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Poiché i firmatari dell'emendamento Bozzi non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Onorevole Sponziello, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPONZIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « Gli uffici

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

stessi sono tenuti a riferire alla regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 53, dianzi letto.

(*È approvato*).

Avverto che la Commissione bilancio è già in grado di esprimere il suo parere sugli emendamenti all'articolo 48.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo, signor Presidente, che questi emendamenti siano rinviati alla seduta di domani, come è già stato deciso per gli emendamenti agli articoli 48, 49 e 50.

PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, con l'intesa che essa riprenderà con l'esame degli articoli 48 e successivi.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Voteremo ora a scrutinio segreto il disegno di legge, oggi esaminato:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473, concernente misure speciali di salvaguardia per il piano regolatore di Roma » (3881).

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:
Disegno di legge n. 3881:

Presenti	302
Votanti	207
Astenuti	95
Maggioranza	104
Voti favorevoli	184
Voti contrari	23

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba	Cervone
Albertini	Cibotto
Aldisio Salvatore	Cocco Maria
Alessandrini	Codacci Pisanelli
Alessi Maria	Codignola
Amadei Leonetto	Comandini
Amatucci	Concas
Anderlini	Conci Elisabetta
Andreotti	Corona Giacomo
Andreucci	Cortese Giuseppe
Angelino Paolo	Cossiga
Antoniozzi	Curti Aurelio
Armani	D'Ambrosio
Armaroli	Daniele
Armosino	D'Arezzo
Avolio	De Capua
Babbi Giuseppe	Del Bo
Baccelli	De Martino Francesco
Badaloni Maria	De Marzi Fernando
Baldelli	De Meo
Barbaccia	De Pascalis
Barberi Salvatore	Di Giannantonio
Barbi Paolo	Di Leo
Baroni	Di Nardo
Bartole	Di Piazza
Belotti	Dosi
Berry	Ermini
Bertè	Ferri
Bertoldi	Foderaro
Bettoli	Forlani
Biagioni	Fornale
Bianchi Fortunato	Fracassi
Bianchi Gerardo	Franceschini
Biasutti	Franco Pasquale
Bisantis	Franzo
Bogoni	Frunzio
Boidi	Fusaro
Bolla	Gagliardi
Bologna	Galli
Borin	Gaspari
Breganze	Gatto Eugenio
Bucalossi	Gaudioso
Buttè	Ghislandi
Buzzetti Primo	Giolitti
Caiazza	Gorrieri Ermanno
Calamo	Gotelli Angela
Canestrari	Graziosi
Carcattera	Greppi
Castagno	Guerrieri Emanuele
Castelli	Guerrieri Filippo
Cattani	Isgro
Cavaliere	Jacometti
Cecati	Landi
Ceravolo Domenico	La Penna
Ceravolo Mario	Larussa
Cerreti Alfonso	Lattanzio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

Leone Raffaele	Rapelli
Limoni	Reale Giuseppe
Lizzadri	Reale Oronzo
Lombardi Riccardo	Repossi
Longoni	Restivo
Lucchesi	Riccio
Lucifredi	Ripamonti
Luzzatto	Rivera
Macrelli	Rocchetti
Magri	Romanato
Malfatti	Romano Bartolomeo
Mancini	Romano Bruno
Mannironi	Rossi Paolo
Marconi	Russo Carlo
Marenghi	Russo Spena Raf- faello
Marotta Vincenzo	Sabatini
Martinelli	Sales
Mattarella Bernardo	Saragat
Mattarelli Gino	Scarlato
Matteotti Gian Carlo	Scarongella
Matteotti Matteo	Schiavetti
Mazza	Schiavon
Menchinelli	Schiratti
Merlin Angelina	Sciolis
Micheli	Simonacci
Migliori	Sodano
Minasi Rocco	Sorgi
Mogliacci	Spataro
Montini	Storchi Ferdinando
Negroni	Sullo
Nenni	Tantalo
Nicoletto	Terranova
Nucci	Titomanlio Vittoria
Orlandi	Toros
Palazzolo	Tozzi Condivi
Paolicchi	Truzzi
Patrini Narciso	Turnaturi
Pennacchini	Valori
Perdonà	Vecchiatti
Pertini Alessandro	Venturini
Petrucchi	Veronesi
Piccoli	Vetrone
Pigni	Viale
Pinna	Vicentini
Pintus	Vincelli
Pirastu	Volpe
Preziosi Costantino	Zanibelli
Quintieri	Zoboli
Radi	Zugno
Rampa	

Si sono astenuti:

Adamoli	Angelini Giuseppe
Alberganti	Angelini Ludovico
Ambrosini	Angelucci
Amendola Pietro	Assennato
Amiconi	Barbieri Orazio

Bardini	Leone Francesco
Beccastrini Ezio	Liberatore
Biancani	Magno Michele
Bigi	Marchesi
Borellini Gina	Mariconda
Bottonelli	Mazzoni
Brighenti	Messinetti
Bufardeci	Miceli
Busetto	Minella Molinari
Calasso	Angiola
Calvaresi	Misefari
Caponi	Monasterio
Caprara	Montanari Otello
Carrassi	Montanari Silvano
Cavazzini	Nanni Rino
Cianca	Nannuzzi
Clocchiatti	Natoli Aldo
Compagnoni	Pajetta Gian Carlo
Conte	Pajetta Giuliano
De Grada	Pezzino
Del Vecchio Guelfi Ada	Polano
De Pasquale	Pucci Anselmo
Diaz Laura	Raffaelli
Di Paolantonio	Ravagnan
D'Onofrio	Re Giuseppina
Failla	Roffi
Ferrari Francesco	Romeo
Fiumanò	Rossi Paolo Mario
Fogliazza	Russo Salvatore
Franco Raffaele	Santarelli Enzo
Giorgi	Santarelli Ezio
Golinelli	Scarpa
Gorreri Dante	Sciorilli Borrelli
Granati	Sforza
Grasso Nicolosi Anna	Silvestri
Grezzi	Speciale
Grilli Giovanni	Sulotto
Guidi	Tognoni
Gullo	Tonetti
Invernizzi	Vacchetta
Kuntze	Venegoni
Lajolo	Vestri
	Vidali

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Anzilotti	Lombardi Giovanni
Basile	Martino Edoardo
Brusasca	Merenda
Carra	Misasi Riccardo
Colleselli	Origlia
Cotellessa	Pedini
De Martino Carmine	Roselli
Fabbri	Sammartino
Ferrarotti	Sangalli
Gioia	Spadola
Iozzelli	Villa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

(concesso nelle sedute odierne):

Amadeo Aldo	Martina Michele
Casati	Murgia
Gennai Toniatti	Sinesio
Jervolino Maria	

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per vietare nella maniera più tassativa che rifiuti di ogni genere finiscano nel mare di Bari e dintorni, determinando un'acqua « sporca, anti-gienica e limacciata », in cui si bagnano decine di migliaia di persone, con grave rischio della salute.

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere dal ministro se è a conoscenza dell'inchiesta condotta all'uopo da *La Gazzetta del Mezzogiorno* e delle dichiarazioni, quasi « rassegnate », rese dai capi degli uffici preposti all'igiene e alla sanità pubblica.

(4968)

« ALBA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritiene giusto riconoscere, ai fini della indennità di buonuscita, al personale insegnante e non insegnante gli anni di servizio di ruolo prestati alle dipendenze delle università e degli istituti d'istruzione superiore, analogamente a quanto fu concesso agli insegnanti elementari con l'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690, ed al personale degli archivi notarili con l'articolo 1 della legge 25 maggio 1954, n. 296.

(4969)

« DEL VECCHIO GUELFU ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere quanti sono i poderi in comune di Volterra (Pisa) e la loro superficie, già acquistata dai contadini attraverso mutui erogati in loro favore dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento (Meliorconsorzio), e oggi venduti all'asta pubblica per insolvenza da parte dei contadini medesimi,

e a quanto ammonta la perdita finanziaria subita dal Meliorconsorzio per ognuno dei poderi di cui sopra.

(4970)

« RAFFAELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quale fondatezza abbia la notizia diffusa nei giorni scorsi da un'agenzia di stampa, secondo la quale la direzione compartimentale di Cagliari della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avrebbe allo studio il ridimensionamento di tutta la rete ferroviaria secondaria nell'isola, che prevederebbe la soppressione di alcuni tronchi delle ferrovie complementari, delle ferrovie settentrionali e delle ferrovie meridionali sarde.

(4971)

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti del commissariato di Pachino (Siracusa); se è a conoscenza che il giorno 23 giugno 1962, a Pachino, a seguito di uno sciopero totale dei dipendenti della ditta di trasporti S.A.P., il commissario di pubblica sicurezza autorizzava un'altra ditta di autotrasporti (fratelli Bonaiuto) a sostituire i mezzi di trasporto in alcune linee non effettuate a causa dello sciopero; se è altresì a conoscenza che, mentre un gruppo di scioperanti avvicinatosi al proprietario dell'autobus discuteva con lo stesso sulla opportunità o meno di far partire il mezzo di trasporto, il commissario di pubblica sicurezza interveniva per ordinare al gruppo di lavoratori di allontanarsi; e, malgrado uno di essi, tale Solarino Giuseppe, chiarisse che si trattava solo di una discussione amichevole, il commissario in parola lo dichiarava in arresto, accusandolo di opporsi ai suoi ordini; se è a conoscenza, infine, che alcuni giorni dopo il segretario regionale della C.I.S.L., deputato regionale Nino Avola, chiedeva ed otteneva il permesso di effettuare un comizio sul tema relativo alla vertenza sindacale, riportando, però, una denuncia alla procura della Repubblica di Siracusa, sempre da parte dello stesso commissario, offeso dalle espressioni irrispettose usate nei suoi confronti.

(4972)

« SCALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in merito alle gravi e reiterate denunce fatte dagli assegnatari del villaggio I.N.A.-Casa di viale Barnabò Brea in Genova, circa dan-

neggiamenti di notevole entità pericolosi per la salute e in certi casi per l'incolumità stessa degli abitanti, danneggiamenti non imputabili alla conduzione da parte degli assegnatari, ma da essi riscontrati fin dall'inizio dell'occupazione degli alloggi, non ritenga necessario predisporre affinché sia effettuata una perizia tecnica globale, condotta dall'I.N.A.-Casa con la partecipazione di rappresentanti designati dagli assegnatari, onde accertare ogni eventuale causa o vizio di struttura al fine di una immediata e totale riparazione a spese dell'Ente, che impedisca il riprodursi di tali vizi di origine.

« La domanda viene rivolta anche al fine di sapere se il Ministero non intenda prevedere, in sede di caratura per la definizione del prezzo dei singoli alloggi, una eventuale decurtazione per quanto fosse accertato derivante da vizi occulti nella costruzione degli edifici e quindi tale da sminuire il valore degli stessi.

(4973) « MINELLA MOLINARI ANGIOLA, ADAMOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere come intenda intervenire affinché siano ritirati gli 8 licenziamenti operati dalla direzione della Piaggio di Pontedera (Pisa), che si presentano come evidente atto di intimidazione verso gli operai in lotta e, nello stesso tempo, come azione contro il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione.

(4974) « PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI, LIBERATORE, DIAZ LAURA, ROSSI PAOLO MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intendono regolamentare gli affitti liberi sottoposti in questi ultimi giorni a rialzi indiscriminati ed ingiustificati, che gravemente si ripercuotono sui lavoratori e sui cittadini a reddito fisso.

(4975) « DE PASCALIS ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi in base ai quali l'A.N.A.S. continua a perseguire, per l'allacciamento del traforo del Monte Bianco con Pré Saint Didier, la realizzazione di un tracciato vivacemente osteggiato dalle autorità locali di Courmayeur e dalle popolazioni, in quanto estremamente

pregiudizievole per il complesso turistico della zona e specialmente per la frazione di Entrèves. Si fa presente che le autorità locali hanno ripetutamente formulato proposte circa il tracciato da esse desiderato, il quale avrebbe anche il pregio di essere più spedito e autonomo ai fini dello svolgimento del traffico.

(24525)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza del provvedimento emesso dal presidente della sezione fallimentare del tribunale di Napoli e con il quale è stato fatto divieto alla cancelleria di dare notizia dei ricorsi di fallimento e anche di fare esaminare, salvo che al curatore o alle persone che dimostrino di avere particolare interesse e siano state, preventivamente, autorizzate dal giudice delegato, gli atti e i documenti inseriti nei fascicoli fallimentari; per sapere se non ravvisi in tale provvedimento la violazione dei principi e delle norme che ispirano e regolano la materia fallimentare e, in particolare: a) il carattere pubblicistico delle procedure concorsuali che esclude, sia per la fase prefallimentare sia per quella fallimentare, qualsiasi vincolo di segretezza; b) il regio decreto del 16 marzo 1942, che contiene le norme sulla disciplina del fallimento, in quanto nessuna specifica disposizione esiste che possa autorizzare il vincolo del segreto, che le norme vigenti, quando tale segreto hanno voluto sancire, lo hanno fatto espressamente (articolo 76, disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e articoli 330 e 307 Codice penale); per conoscere — stante la impossibilità di qualsiasi estensione analogica in materia — se non ravvisi nell'adozione del provvedimento adottato una grave limitazione della tutela del pubblico interesse, che impone la necessità di conoscere o l'effettivo stato di dissesto dei singoli imprenditori (e ciò per la sicurezza delle contrattazioni) o di avere notizie su denunce di presunti ed inesistenti stati di dissesto; per conoscere, infine, se, stante la situazione di disagio che si è venuta a creare e di pregiudizio per gli interessi delle parti, non ritenga opportuno dare le necessarie disposizioni per eliminare i lamentati inconvenienti.

(24526)

« AMATUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali l'A.A.I. cerca di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

mettere in liquidazione le scuole materne attualmente gestite, trasferendole agli enti locali; e per sapere se non ritenga opportuno, anche nell'interesse delle educatrici in servizio, soprassedere all'iniziativa, per inquadrarla nel piano di assestamento della scuola statale col trasferimento alla gestione diretta dello Stato delle scuole materne gestite dalla Amministrazione autonoma degli aiuti internazionali.

(24527)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, circa il seguente fatto: oggi 17 luglio 1962, alle ore 13, all'aeroporto di Fiumicino, i passeggeri di classe turistica del volo *Caravelle* 271 dell'Alitalia, proveniente da Bruxelles-Milano, pronti a scendere la scaletta già accostata all'aereo, venivano trattenuti per parecchi minuti nella carlinga, dicendosi loro che era giunto in quello stesso momento, con altro aereo, il ministro degli esteri di Olanda e che si stavano svolgendo le formalità protocollari del ricevimento; i passeggeri di prima classe del medesimo aereo, invece, erano stati fatti scendere regolarmente senza attesa e avevano potuto sostare sulla pista e attraversarla verso l'uscita, solo curando di non intralciare inopportuna-mente il piccolo corteo di ricevimento del ministro olandese e il relativo picchetto di onore.

« L'interrogante desidera conoscere, in relazione alle misure d'ordine e di sicurezza per tali casi impartite, quale delle seguenti tre spiegazioni possibili debba ritenere valida per il diverso trattamento di cui sopra:

1°) che i passeggeri di classe turistica, a differenza di quelli di prima classe, non siano ritenuti abbastanza degni di osservare l'arrivo e il ricevimento di una personalità di governo straniera;

2°) che la personalità di governo straniera possa essere offesa dalla vista, sulla medesima pista su cui essa atterra e viene accolta, di passeggeri di altri veicoli della classe turistica;

3°) che gli organi di polizia ritengano che eventuali e temibili attentatori all'incolumità o alla vita dell'ospite possano bensì viaggiare in classe turistica, ma sia assolutamente da escludere che viaggino in prima classe.

(24528)

« BARTESAGHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti straordinari ed urgenti verranno adottati per fronteggiare le

conseguenze catastrofiche provocate nel mondo contadino dalle eccezionali grandinate che hanno colpito i comuni di Granze, Stanghella, Boara (provincia di Padova) e numerosi altri vicini.

« Si tenga conto che la grandinata, la più grave che si ricordi, ha distrutto tutti i prodotti dell'agricoltura, gettando nella miseria i lavoratori agricoli. Nella sola Granze (zona depressa) su una superficie colturale di ettari 1091 si ritiene che il danno non sia inferiore ai 200.000.000 (duecento milioni).

« In particolare, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno di accogliere le richieste che le amministrazioni dei vari comuni hanno fatto pervenire al Governo relative a:

1°) concessione di prestiti ai coltivatori a basso tasso d'interesse;

2°) ai lavoratori occupati all'atto della calamità assicurazione delle giornate previste dal contratto di lavoro oppure un sussidio adeguato alle giornate non effettuate;

3°) concessione di un contributo al comune affinché lo stesso possa esonerare dalla imposta di famiglia per l'anno 1963 i coltivatori diretti sulla base di quella pagata per l'anno 1962;

4°) riduzione e dilazione dei contributi, imposte e tasse governative gravanti sulla agricoltura;

5°) facilitazioni sull'acquisto delle sementi e dei concimi necessari per la nuova annata agraria.

(24529)

« CERAVALLO DOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che il rapido che parte da Villa San Giovanni alle ore 7,21 abbia la coincidenza con la nave traghetto, che parte da Messina alle ore 6,35. E ciò ad evitare, come il più delle volte accade, che i viaggiatori diretti a Roma perdano per pochissimi minuti la coincidenza, a causa del ritardo che la nave traghetto di solito fa per via delle manovre di imbarco dei vagoni merci.

« L'interrogante fa presente, inoltre, l'opportunità che siano iniziati al più presto i lavori di restauro occorrenti per il ripristino del cavalcavia alla stazione marittima di Messina, ove i viaggiatori in arrivo o in partenza sono costretti ad attendere le manovre di carico e scarico dei vagoni, che ostruiscono l'accesso alle invasature in cui attraccano le navi traghetto.

(24530)

« CERRETI ALFONSO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare gli inconvenienti che si verificano, specialmente durante il periodo estivo, nelle comunicazioni telefoniche tra Roma e le province marchigiane.

« L'interrogante fa presente che, in alcuni periodi della giornata, occorrono parecchie ore per potere parlare e che talvolta occorre lungo tempo per potere richiedere le comunicazioni stesse.

(24531)

« DE' COCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, allo scopo di sapere se, per colmare alcune lacune manifestatesi all'atto dell'applicazione delle leggi del 3 aprile 1958, n. 472 e del 21 giugno 1961, n. 550, non riconosca opportune modifiche e integrazioni delle due suddette leggi, in modo da:

riconoscere a favore degli ufficiali e dei sottufficiali delle tre forze armate, colpiti a suo tempo dai provvedimenti di sfollamento imposti dai trattati di pace, la pensionabilità dei servizi da essi prestati come « richiamati » nella posizione di riserva, con decorrenza anteriore a quella stabilita dalla data di entrata in vigore della legge n. 472, facendo coincidere la decorrenza con la data in cui per essi vi fu il trapasso dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva;

estendere agli ufficiali, già in servizio permanente effettivo, che furono congedati a domanda, ai sensi dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, senza trattamento vitalizio, il beneficio di cui all'articolo 4 della precitata legge n. 550, qualora abbiano compiuto 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio;

riconoscere al personale militare in congedo, che abbia maturato il diritto a pensione militare ai sensi delle citate leggi nn. 472 e 550, la facoltà di optare per la pensione più favorevole, quando, maturando il diritto — in conseguenza di altri rapporti d'impiego — ad altre pensioni civili o militari, le disposizioni di legge ne stabiliscono la non cumulabilità o la incompatibilità: ciò perché lo speciale beneficio, riconosciuto dalle due citate leggi, rimarrebbe inoperante e, quindi, inefficace, nei confronti di coloro che fossero titolari di modeste pensioni.

(24532)

« LENOCI, SCARONGELLA, GUADALUPI,
DE LAURO MATERA ANNA, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dell'interno, per conoscere quali

provvedimenti intendano adottare nei confronti della filiale della Cassa di risparmio di Imola, che, recentemente, ha convocato i propri dirigenti che ricoprono cariche direttive nelle A.C.L.I. o nella C.I.S.L., o che sono consiglieri comunali, invitandoli a non esporsi con discorsi o scritti, onde non aggravare l'attuale difficile momento politico e non pregiudicare l'attività degli operatori economici imolesi.

« Inoltre, nei confronti del capogruppo democratico cristiano è stato preso un provvedimento di trasferimento (già operante), e, nonostante le sue ottime note di qualifica, gli è stato assegnato un posto inferiore al suo grado ed alle mansioni prima esplicate.

« L'interrogante si permette invocare precise garanzie affinché i fatti denunciati vengano esaminati ed i trasferimenti messi in atto revocati.

(24533)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non sia ritenuto indecoroso il fatto che ancor oggi nella Lucania esistano stazioni illuminate con lampade a petrolio, anziché con lampade elettriche. L'interrogante chiede inoltre di conoscere se ed entro quanto tempo sarà provveduto a una più moderna sistemazione delle stazioni ferroviarie lucane.

(24534)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, venendo incontro ai pressanti appelli dei comuni circoscriventi a quello di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e soprattutto del comune medesimo di Melito, non intenda disporre che in esso sia istituita una sezione staccata del ginnasio-liceo « T. Campanella » di Reggio con corsi per la quarta e quinta ginnasiale e per le tre classi liceali.

« Risulta che l'amministrazione civica di Melito Porto Salvo ha già deliberato di mettere a disposizione della istituenda sezione i locali, il personale e i fondi necessari. Tutto dunque favorisce l'iniziativa, la quale risolverebbe gli angosciosi problemi delle famiglie più bisognose, costrette a pressanti spese e sacrifici per mantenere agli studi nel capoluogo i propri figliuoli.

(24535)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se — in considerazione della situazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

economica del territorio di Trieste ed in relazione alla procedura finora seguita — non ritengano di poter dare assicurazione per la continuazione della fornitura di grano a prezzo speciale al territorio di Trieste.

« Risulta, infatti, all'interrogante che l'assegnazione sarebbe ostacolata dall'entrata in vigore delle clausole stabilite dal M.E.C. relativamente ai prezzi del frumento, a partire dal 1° luglio 1962.

« Pertanto, l'interrogante rileva:

1°) che, anche nel caso che, in base agli accordi di Bruxelles, non dovesse essere disposto l'ammasso del grano, la gestione statale disporrebbe attualmente di una quantità di grano del vecchio raccolto tale da poterne agevolmente trarre i 360.000 quintali necessari alla fornitura di Trieste per il periodo 1° agosto 1962-31 luglio 1963;

2°) che l'agevolazione dovrebbe essere mantenuta anche in futuro fino alla normalizzazione della situazione economica triestina, inserendo l'approvvigionamento granario di Trieste a prezzo speciale nell'ambito dei provvedimenti previsti dal paragrafo 4 dell'articolo 23 del Regolamento n. 19 della C.E.E.

(24536) « VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina mercantile e della sanità, per conoscere se non intendano adottare adeguati provvedimenti al fine di evitare lo scarico di nafta e di altre sostanze di rifiuto da parte delle navi italiane ed estere in prossimità della costa nel golfo di Trieste, ove le acque marine sono molto spesso negli ultimi tempi pressoché impraticabili per i bagnanti, specie nelle zone adiacenti al porto.

(24537) « VIDALI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali sono le ragioni che hanno indotto la pubblica amministrazione a mantenere la partecipazione della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda a un'organizzazione sindacale rappresentativa del capitale privato, quale è la F.E.N.I.T. (Federazione nazionale imprese trasporti).

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se, conformemente allo spirito delle decisioni a suo tempo prese per analoghe situazioni, non si ravvisi l'opportunità, per non dire la necessità, di provvedere al distacco della gestione da quel sindacato, non addi-

cendosi a un'impresa a integrale capitale statale la partecipazione a un'organizzazione sindacale di natura privatistica.

(24538) « ALBERTINI, PIGNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende adottare per porre termine al regime commissariale che da troppi anni perdura alla testa dell'organizzazione degli Ospedali riuniti di Roma con evidente nocumeto ai retti principi di autonomia e di controllo pubblico di così importanti istituzioni.

(24539) « CIANCA, Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quale esito intenda dare alla lettera inviatagli dalla camera del lavoro (C.G.I.L.) di Pavia, nella quale si lamenta il comportamento della commissione provinciale per il lavoro straordinario che, concedendo sempre l'autorizzazione alle ore straordinarie, richieste con motivazioni diverse dalle aziende della provincia, sta creando una situazione nella quale il lavoro straordinario va diventando un dato normale e permanente; per conoscere inoltre se non ritenga opportuno, almeno per la provincia di Pavia, di invitare l'ispettorato provinciale del lavoro ad una più aperta e continua collaborazione con le organizzazioni sindacali, almeno per quanto riguarda il problema del lavoro straordinario.

(24540) « DE PASCALIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è informato del fatto che la società « Fidenza Vetraria » di Parma, ha licenziato in tronco, senza alcun motivo di ordine contrattuale o legale, tre operai di cui due appartenenti alla commissione interna di fabbrica, provocando la giusta protesta dei lavoratori e dei sindacati, che unitariamente hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per ottenere il ritiro dei licenziamenti illegali.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se e in qual modo il ministro intenda intervenire per ristabilire la normalità con l'annullamento del provvedimento.

(24541) « GORRERI, BIGI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

1°) se risponda a verità che le due scuole di avviamento industriale recentemente istituite a Catania siano destinate, l'una esclusivamente agli alunni, l'altra esclusivamente alle alunne;

2°) nel caso che la notizia corrispondesse a verità in qual modo può giustificare tale discriminatorio provvedimento.

(24542) « GRASSO NICOLOSI ANNA, PEZZINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e della sanità, in merito alle opere di pubblica utilità iniziate e sospese per non essere ancora completamente finanziate e alle opere programmate ma in attesa del previsto contributo statale nel comune di Spinazzola.

« Premesso che quel comune appartiene ad una delle zone più economicamente depresse, come tutto il comprensorio della fossa premurgiana, e come tale bisognoso di urgenti interventi dello Stato, gli interroganti chiedono di sapere quali sollecite misure i ministri interessati intendono adottare per avviare almeno parzialmente il processo di rinascita economica di Spinazzola.

(24543) « SCARONGELLA, LENOCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono a conoscenza della situazione di grave disagio in cui versano i « salariati » dipendenti dell'O.V.S. (Opera valorizzazione della Sila) di Cosenza, per la mancanza del regolamento organico del personale.

« Tale ente, infatti, creato con legge n. 1629 del 31 dicembre 1947 e posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, regola il rapporto di lavoro dei propri dipendenti con dei semplici atti amministrativi, in attesa che venga emanato il regolamento organico del personale.

« Tali atti, per la generalità dei lavoratori interessati, non rispecchiano la reale natura del rapporto di lavoro per quanto attiene alle mansioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti; non prevedono la relativa indennità in caso di trasferimento fuori della sede di residenza; non contemplano, con sufficiente chiarezza, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, nonché i riposi compensativi per le prestazioni lavorative cadenti di domenica o nelle festività nazionali.

« Tutte queste inadempienze, che si protraggono ormai da molto tempo, hanno indotto i salariati ad instaurare numerosissime vertenze presso il locale ufficio provinciale del lavoro.

« Gli interroganti, pertanto, stante il vivo malcontento che regna tra i dipendenti dell'O.V.S. al fine di evitare l'inasprimento della situazione, chiedono ai ministri interrogati se non ravvisino l'opportunità di intervenire presso gli organi responsabili del predetto Ente affinché compongano le numerose vertenze in corso e, nel contempo, sollecitino l'autorità tutoria perché venga emanato l'invocato regolamento organico del personale.

(24544) « TRIPODI, CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non ritengano di intervenire presso la cassa nazionale di previdenza marinara:

1°) per far cessare l'iniquo ed ingiusto trattamento riservato a quei marittimi, i quali hanno avuto riliquidata la propria pensione, a seguito di riconosciuti errori di conteggio commessi dalla cassa, non a partire dal 1° gennaio 1958 e ciò in forza della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, bensì dal giorno del pervenuto reclamo, con un sensibilissimo danno economico;

2°) per porre fine alla ignominiosa discriminazione che la cassa ha attuato tra i marittimi imbarcati su motovelieri e quelli imbarcati su velieri con motore ausiliario, a tutto danno di questi ultimi lavoratori, ai quali viene applicata ai fini di quiescenza la tabella D anziché la tabella B della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, benché in detta legge non si faccia distinzione alcuna tra i due tipi di nave, che per le loro caratteristiche hanno sempre adempiuto i medesimi servizi, sia in pace sia in guerra.

« Gli interroganti chiedono, pertanto, che vengano a cessare le lamentate ingiustizie e che si provveda senza indugi al riconoscimento di questi diritti dei lavoratori del mare.

(24545) « CONCAS, AMADEI LEONETTO, BOGONI, LANDI, ADAMOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, sulla esigenza di intervenire con urgenza perché venga sospesa ogni azione e revocata ogni richiesta nei confronti degli assegnatari del comprensorio di riforma di Caulonia (Reggio Calabria), dai

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

quali si pretende la restituzione degli assegni familiari corrisposti nell'anno 1958.

« Gli assegnatari sopradetti sono fortemente indebitati ed il loro lavoro non garantisce neppure il minimo vitale per le famiglie. Far intervenire nei confronti di tali poverissimi coltivatori l'arma dei carabinieri per costringerli a versare quegli assegni familiari, che giustamente essi hanno percepito nella loro effettiva qualifica di braccianti disoccupati per buona parte dell'anno, significa rinnegare coi fatti quella politica di assistenza alla piccola impresa agraria che il Governo asserisce di voler perseguire, e favorire, invece, quella fuga dai campi da parte delle forze produttive più valide che tutti affermano di voler contenere.

(24546)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, per conoscere su quali « dati » i nostri negozianti presso gli organi della C.E.E. si siano basati per accettare e sottoscrivere — nell'interesse del paese e, quindi, delle numerose categorie produttrici interessate al grano ed al commercio estero di esso — gli accordi che hanno indotto la commissione ad emanare il regolamento n. 30 del 1° giugno 1962, con il quale viene stabilito che per « grano duro » possa intendersi anche quello della specie *triticum durum* che abbia fra l'altro le seguenti caratteristiche:

a) il 50 per cento al massimo di chicchi di grano duro totalmente o parzialmente bianconati;

b) il 10 per cento al massimo di chicchi di grano tenero.

« L'interrogante chiede come possa chiamarsi « duro » un grano che contiene il 60 per cento di tenero e osserva che, trattandosi di prodotto che rappresenta una tipica specializzazione italiana e per altro delle regioni meridionali e insulari e cioè di regioni ad economia agricola depressa, era necessario un maggior rigore nei criteri di qualificazione.

« Sul piano mercantile non è vero che l'allargamento dei limiti nelle caratteristiche non ha importanza, in quanto la cattiva qualità viene compensata da un minor prezzo; bisogna, infatti, considerare che, una volta accettato il criterio suddetto, tanto i prodotti ottenuti con i grani pregiati di Puglia e di Sicilia, tanto quelli ottenuti con i grani scadenti che tentano di crescere all'ombra dei Pirenei, saranno chiamati « semole di grano duro » e che, pertanto, « paste di semola di

grano duro » potranno venire chiamate tanto quelle ottenute con gli uni quanto quelle ottenute con gli altri.

(24547)

« DE MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, riguardante Paglione Incoronato fu Giacomo, da Capracotta (Campobasso), il quale subì durante la guerra la distruzione della casa di sua proprietà, sita in detto comune, e quando stava per ricostruirla, vide espropriato il terreno, su cui avrebbe dovuto essere ricostruita la casa, per la costruzione di una piazza. Il Paglione non riesce a conoscere quale somma gli è dovuta a titolo di danni e quando gli potrà essere pagata.

(24548)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante Potena Ferdinando fu Giovanni, residente in Capracotta (Campobasso), al quale nientemeno che da oltre dieci anni attende il pagamento di quanto dovutogli per avere provveduto alla ricostruzione in detto comune della casa di sua proprietà, distrutta dalla guerra.

(24549)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere in qual modo si intenda intervenire, perché anche il comune di Roccasicura (Campobasso) goda dei vantaggi della televisione. I ministri precedenti hanno fatto in proposito formali promesse.

(24550)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando l'impresa Pasquale Venditti fu Giuseppe, da Capracotta (Campobasso), potrà ottenere il pagamento della somma di lire 1.140.450, ad essa dovuta a seguito della avvenuta costruzione di alloggi popolari in detto comune. Il collaudo è avvenuto il 15 dicembre 1961.

(24551)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere come mai non sia stata ancora liquidata la pensione spettante alla coltivatrice diretta Colacelli Maria Carissima fu Raffaele, da Capracotta (Campobasso), la quale, avendo 72 anni di età, teme molto di morire prima di godere di detta pensione.

(24552)

« COLITTO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione del pagamento della pensione alla coltivatrice diretta signora Di Frangia Annamaria, nata a Carovilli (Campobasso) il 3 aprile 1887.

(24553)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quando sarà effettuato il pagamento di lire 150.000 a favore del signor insegnante Di Benedetto Giovanni di Carlo, residente in Sepino (Campobasso), cui è dovuta per avere egli prestato servizio in Sepino nell'anno scolastico 1958-59 per quattro mesi e giorni 19.

(24554)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali l'amministrazione provinciale del Molise non ha creduto di assumere alle sue dipendenze neppure come semplice stradino il giovane Barile Salvatore di Giovanni, da Sepino (Campobasso), pur essendo lo stesso un profugo dalla Tripolitania, nullatenente, coniugato con figli a carico, figlio di invalido di guerra e che ha prestato per 28 mesi servizio nella Marina, mentre sono stati nominati individui, i quali sono ben lungi dal tenere i titoli, di cui è in possesso il Barile.

(24555)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in contrada Ginestra del comune di Capracotta (Campobasso) di un elettrodotto, che la popolazione, cui è stato più volte promesso, da anni inutilmente attende.

(24556)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quando sarà completata la costruzione della strada, che, partendo da Agnone, (Campobasso) dovrebbe portare a Capracotta (Campobasso).

(24557)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere in qual modo si intende provvedere all'approvvigionamento

idrico della popolazione della contrada Guastra del comune di Capracotta (Campobasso), prima che la stessa, imprecando contro tutto e contro tutti, trasmigri altrove

(24558)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda, con la maggiore possibile urgenza, eliminare o notevolmente ridurre i divieti di circolare nei giorni festivi, fatti agli automezzi che portano il latte a Roma, ridimensionando così una situazione divenuta assolutamente intollerabile, anche perché profondamente nociva all'economia.

« Non occorrerebbero tali divieti, ove ad esempio, si disponesse nei giorni festivi, come si fa in altri paesi civilissimi, una riduzione della velocità degli automezzi. Si potrebbero anche dare permessi speciali. Si potrebbero altresì fissare particolari itinerari. Si potrebbero anche far circolare gli autocarri per tre domeniche successive. Il ministro avrebbe così a disposizione elementi più concreti e veri di quelli che abbia oggi.

« Proprio non si comprende come nei giorni festivi si pensi di usare un benevolo trattamento a chi si muove per divertirsi e si attuino restrizioni nei confronti di chi lavora.

(24559)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere come mai l'amministrazione provinciale del Molise ha assunto e poi licenziato il giovane Ferrante Donato fu Leonardo, da Sepino, orfano di guerra, come operaio giornaliero sulla strada rotabile Sepino-stazione ferroviaria, e ne abbia assunto in questi giorni altri quattro, dei quali due non sono orfani di guerra, e se non creda di intervenire, perché dette assunzioni siano effettuate con un maggiore senso di giustizia, evitandosi intollerabili discriminazioni.

(24560)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere ripresi i lavori di costruzione della strada Carovilli-San Pietro Avelana, in provincia di Campobasso, denominata Carovillense.

(24561)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non intenda disporre una proroga di 30 giorni nel termine di presentazione delle pub-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

blicazioni per i candidati al concorso per cattedre universitarie, bandito con decreto ministeriale del 7 maggio 1962, in analogia a quanto già disposto per i partecipanti al concorso bandito con decreto ministeriale 14 marzo 1962.

(24562)

« ISGRÒ ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali ragioni lo abbiano trattenuto, e forse lo trattengano ancora, dal dar corso al suo proposito di istituire la università in Abruzzo, secondo il parere, chiesto ed ottenuto, del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

per conoscere le ragioni per le quali ancora non si dà seguito alla domanda, da alcuni mesi presentata, di riconoscimento dei corsi universitari di matematica e fisica, svolti in Aquila, sulla linea indicata dal consiglio superiore, quella di far sorgere in Aquila facoltà di scienze e di ingegneria (primo biennio), secondo la richiesta documentata, che i docenti universitari organizzatori dei corsi e gli enti finanziatori ebbero a presentare;

per sapere altresì se su questa battuta di arresto non abbiano influito meschine mene di ispirazione campanilistica, dirette a sabotare quanto è stato organizzato con serietà di intenti e con alto senso scientifico e didattico;

per conoscere inoltre se e quando intendano disporre una ispezione superiore ai corsi universitari di matematica e fisica svolti nell'Aquila, per accertarne il valore, il profitto dei discenti, le possibilità recettive e dimostrative, la regolarità dell'organizzazione e quanto altro significhi garanzia di felice svolgimento didattico e prospettiva di sviluppo scientifico nei corsi universitari da pareggiare;

se non creda di dare assicurazione che non si lascerà trascorrere inutilmente il tempo utile e necessario allo svolgimento delle non brevi pratiche e degli adempimenti, per arrivare al riconoscimento legale di quei corsi entro il 31 ottobre 1962. Ciò perché non vadano frustrati e dispersi gli sforzi generosi dei docenti e degli enti locali finanziatori, per dar vita ad un centro di studi superiori, attrezzato con larghe visuali e disponente anche di centri di rilevazione e ricerche di grande importanza internazionale, e perché questi sforzi e questa organizzazione di prim'ordine servano alla didattica e agli studi scientifici superiori del nostro paese, così bisognosi di cura e di sviluppo.

(1153)

« RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se e quale conto sarà tenuto dell'ordine del giorno votato il 28 giugno 1962 dall'amministrazione provinciale di Matera, la quale, esaminato il problema della industrializzazione legata alla utilizzazione della Valle del Basento, e ritenuto indilazionabile il problema della qualificazione per la mano d'opera occorrente alle nuove industrie, ha chiesto, tra l'altro, che:

a) almeno 2.000 giovani della provincia di Matera siano qualificati professionalmente per essere immessi nelle istituende fabbriche;

b) l'E.N.I. aggiorni i propri programmi petroliferi, ed esami sollecitamente, pronunciandosi in proposito, la possibilità di impiantare uno stabilimento di raffineria e di produzione per i vari prodotti ricavabili dal petrolio grezzo.

(1154)

« SPADAZZI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,25.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30 e 16,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (2009);

CHIATANTE ed altri: Disposizioni sul trattamento economico del direttore e dei capi dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità e sul collocamento a riposo dei capi di laboratorio (2884).

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:

BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (75);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (83);

SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (1353);

BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1361);

— *Relatori*: Rocchetti, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (*Approvato dal Senato*) (3680) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia (*Approvato dal Senato*) (3940) — *Relatore*: Vedovato.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (3069);

e delle proposte di legge:

ORLANDI: Estensione alle province con reddito inferiore alla media nazionale dei benefici previsti per il Mezzogiorno e per le aree depresse del centro-nord (*Urgenza*) (774);

GRILLI ANTONIO: Estensione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno al territorio della provincia di Ascoli Piceno ed estensione delle provvidenze della Cassa riguardante le aziende industriali e le imprese artigiane, alle province di Macerata, Ancona e Pesaro (810);

DE' COCCI ed altri: Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle zone sottosviluppate dell'Italia centrale (*Urgenza*) (819);

GUADALUPI ed altri: Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazione degli Enti interessati alla partecipazione dei consorzi (1822);

RESTA: Modificazioni dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, già modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (2333);

SCARLATO e VALIANTE: Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (2634);

— *Relatore*: Riccio.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli Comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore*: Rampa.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore*: Piccoli.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organi della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

9. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 1962

straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori*: Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

11. — *Discussione dei disegni di legge*:

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2871) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di

opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franco;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

12. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (32) — *Relatore*: Bisantis.

13. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI